

1301318/63



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE

Piazzetta della Visitazione n. 13 – CAP 10122 - Torino – segreteria Servizio tel. 011 4421543 –
segreteria amministrativa tel. 011 44 32242/32211 - fax 011 44 21545
serinuop@comune.torino.it

OGGETTO DEI LAVORI

INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2013
NEI FABBRICATI DELLA DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI
E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE
IN CARICO AL SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(Allegato 4

	EURO
a) Lavori soggetti a ribasso d'asta	162.910,00
b) Oneri contrattuali per la sicurezza	<u>7.300,00</u>
c) Lavori a base d'asta (a+b), oltre IVA 21% di legge	170.210,00

Il responsabile del procedimento
(Arch. Corrado DAMLANI)

Il progettista
(Geom. Antonio LA GAMBA)

Il Collaboratore
(P.I. /Ciro Russa)

2-8 FEB. 2013

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

- Articolo 1. Capitolato Speciale d'Appalto.
- Articolo 2. Ammontare dell'appalto.
- Articolo 3. Corrispettivo.
- Articolo 4. Domicilio dell'Appaltatore.
- Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.
- Articolo 6. Direttore di cantiere.
- Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.
- Articolo 9. Penali.
- Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.
- Articolo 11. Oneri a carico dell'Appaltatore.
- Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione.
- Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.
- Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.
- Articolo 15. Anticipazioni dell'Appaltatore.
- Articolo 16. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.
- Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.
- Articolo 19. Controlli e verifiche.
- Articolo 20. Conto finale dei lavori.
- Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.
- Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.
- Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.
- Articolo 24. Riserve e accordi bonari.
- Articolo 25. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 26. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 27. Subappalti e subcontratti.
- Articolo 28. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.
- Articolo 29. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 30. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
- Articolo 31. Danni cagionati da forza maggiore.
- Articolo 32. Documentazioni da produrre.
- Articolo 33. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 34 – SUDDIVISIONE DELLA CITTA' IN CIRCOSCRIZIONI	16
ART. 35 - OGGETTO DELL'APPALTO	19
ART. 36 - QUADRO ECONOMICO	20
ART. 37 - PIANI DI SICUREZZA	21
ART. 38 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO	22
ART. 39 - DISPONIBILITA' DELLA SEDE DELL'INTERVENTO	22
ART. 40 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELL'OPERA OGGETTO DELL'APPALTO POSSIBILI VARIAZIONI ALLE OPERE	23
ART. 41 - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO – PARTICOLARI CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO	23
ART. 42 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	24
ART. 43– REQUISITI TECNICI- ORGANICI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	25
ART. 44 - OSSERVANZA DI LEGGI, NORME, REGOLAMENTI E CAPITOLATI GENERALI	26
ART. 45 - DIREZIONE E CUSTODIA DEL CANTIERE DA PARTE DELL'APPALTATORE	30
ART. 46 - OBBLIGHI SPECIALI DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITA' E PENALITA'	30
ART. 47 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI	33

ART. 48 - ATTIVITÀ PROGETTUALI INTEGRATIVE	34
ART. 49 - OBBLIGHI CONCERNENTI LA MANO D'OPERA – SUBAPPALTO	34
ART. 50 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE - MANCATA FIRMA DEL CONTRATTO	38
ART. 51 - CONSEGNA ED ESECUZIONE DEI LAVORI	38
ART. 52 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	39
ART. 53 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA	39
ART. 54 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO - PROROGHE	39
ART. 55 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - CAMPIONATURA	40
ART. 56 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E DI MISURAZIONE DEI LAVORI	40
ART. 57 - IMPIANTO DI CANTIERE	41
ART. 58 - PAGAMENTI E RITENUTE - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	41
ART. 59 - CONTABILIZZAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	42
ART. 60 - COLLAUDI	42
ART. 61 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELLE OPERE	43
ART. 62 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA	43
ART. 63 - GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL'OPERA	43

PARTE III – DISPOSIZIONI TECNICHE

ART. 64.- GENERALITÀ	44
Art. 64.1 - Apparecchi idrosanitari, rubinetteria e accessori.	45
Art. 64.2 - Apparecchi per locali bagno accessibili a persone disabili	45
Art. 64.3 - Apparecchi per servizi igienici personale e spogliatoi	45
Art. 64.4 - Accessori	46
Art. 64.5 - Impianto di Scarico.	47

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice”, per quanto non abrogato dal Regolamento.

Articolo 1. Capitolato Speciale d’Appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi degli artt. 137 e 184, comma 3 RG.

3. Fanno altresì parte del contratto e del presente atto i prezzi unitari *offerti dall'appaltatore in sede di gara*, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 2. Ammontare dell'appalto.

1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, ed agli oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

Tali importi sono così definiti, oltre IVA di legge:

- a) Euro 131.760,00 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;
- b) Euro 4.600,00 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

All'affidamento verrà conferita efficacia limitata all'importo di euro 99.163,65(IVA 22% compresa)impegnato con determinazione dirigenziale di approvazione progetto , la restante spesa . al fine di coprire il relativo importo contrattuale , sarà impegnata con successivo atto .

2. Il presente CSA - Parte II – Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell'art.118, comma 2 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di interventi complessi ex art. 3.1 lett. l) del RG, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

4. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice ed art. 43, comma 7 RG, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi contrattuale allegato al Contratto di Appalto ex art. 137 R.G., con applicazione del ribasso di gara, costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

Articolo 3. Corrispettivo.

1. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, secondo quanto richiamato e definito nel Contratto d'Appalto e nel presente atto.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto d'appalto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, commi 3 e 3 bis del Codice.

3. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice e degli artt. 161 e 162 del RG.

4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere in via prioritaria all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti nell'Elenco Prezzi Stazione Appaltante (E.P. Regione Piemonte, come adottato dalla Città di Torino con apposito provvedimento deliberativo) di riferimento per l'appalto ed in subordine alla formazione di nuovi prezzi desunti da prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell'offerta (vedi art. 163, comma 1, lett. c) RG).

5. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia della lavorazione, ai sensi dell'art.179 RG, i prezzi della relativa manodopera s'intendono quelli del contratto provinciale del lavoro (paga + oneri) in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni medesime, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento all'Elenco prezzi della Regione Piemonte, come adottato dalla Città e vigente al momento dell'esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto.

Articolo 4. Domicilio dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l'indicazione anche delle persone che possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 106, comma 3 RG, che dev'essere in ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d'appalto.

Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.

1. La Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'art. 3.1b del Capitolato Generale, l'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art. 3 CG.

3. L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.

Articolo 6. Direttore di cantiere.

1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal Codice, dal RG e dal CG all'Appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG.

2. L'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori.

Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro 45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalità di cui all'art. 153 e segg. RG.

2. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 11, comma 12 del Codice, nonché degli artt. 153 commi, 1 (secondo periodo) e 4 e 154 comma 3 RG, pendente la stipula del contratto. In tale caso, il verbale di cui all'art. 106, comma 3 RG, dovrà essere sottoscritto dalle parti antecedentemente alla predetta autorizzazione.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

4. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 3 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale ai sensi dell'articolo 154, comma 6 RG. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte II – Disposizioni Speciali.

5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà l'articolo 154, comma 7 RG. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per

le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

6. In caso di consegna parziale, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina prevista dal RG (artt. 154, comma 7 e 158).

7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 199 RG, redigendo apposito verbale.

8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159, comma 13 RG.

9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 159, comma 14 RG.

10. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Città, si applicherà l'art. 153, commi 8 e 9 RG.

Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.

1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) costituente parte integrante del contratto che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori) ed al conseguente programma esecutivo (art. 43, comma 10 RG) che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.

2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente atto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell'immobile affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 26.

In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione vorranno impartire.

5. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 CG.

6. La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 9. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale ex art. 145, comma 3 RG.

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato nel CSA – Parte II - Disposizioni Speciali, in proporzione all'importo di queste ex art. 145, comma 5 RG.

3. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3 RG, l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto di cui all'articolo 145, comma 4 RG e 136 del Codice...

4. Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, le spese di assistenza di cui all'art. 229 comma 2b RG.

5. Le penali di cui al comma 1 verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno applicate con deduzione direttamente sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.

6. Si applicano in ogni caso le norme dell'art. 145 RG.

7. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione, qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dagli artt. 158 e 159 RG, con le modalità ivi previste.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 159 RG.

4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità degli articoli 158, comma 7 e 159, comma 7 RG. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 159 RG, si applica la disciplina dell'art. 160 RG.

6. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 159, commi 8, 9 e 10 RG.

Articolo 11. Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Si intendono in ogni caso a carico e spesa dell'appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri espressamente previsti all'art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente CSA.

2. L'Appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'art. 6 precedente.

4. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli artt. 4 e 5 RG, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009_09655/029 del 22.12.2009. In particolare l'appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR, e di manlevare pertanto la Città dall'eventuale corresponsabilità ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici, nonché dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori.

5. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 32 e 33, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente appaltante.

6. L'Appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sarà poi necessario presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata all'ottenimento del C.P.I., all'autorizzazione ASL, dell'agibilità, ecc... entro 30 gg dall'ultimazione del singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo art.13.

7. Spetta altresì all'Appaltatore l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le

caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.

Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione.

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.

2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.

Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicata successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale (art. 184, comma 3 RG) e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto già indicato al precedente art. 3, comma 5 e all'art. 15 del presente atto.

5. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

6. I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione / certificazione:

A – ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa documentazione;

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione dell'esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore;

C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione dell'esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera:

- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della loro esecuzione;
- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai precedenti punti A – B – C.

Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.

1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 33, commi 3 e 4.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180, comma 5 RG.

3. Ai sensi dell'art. 180, comma 6 RG, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 18 CG.

Articolo 15. Anticipazioni dell'Appaltatore.

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 186 RG, si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Città e trasmesse all'Appaltatore, che avrà l'obbligo di pagare entro 15 giorni.

All'importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l'interesse annuo legale vigente, quale rimborso delle spese anticipate, con le modalità di cui all'art. 67 del Capitolato Generale degli Appalti Municipali.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà comunque superare il 5% dell'importo complessivo netto dell'opera, a meno che l'appaltatore vi consenta.

Articolo 16. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Città ai sensi dell'art. 161, commi 9 e 10 RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del Codice

2. Qualora la Città, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art. 132 del Codice, ad esse saranno applicate le norme degli artt. 161 e 162 RG.

3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a misura con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.

1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall'importo temporale previsto per ciascun SAL, ai sensi dell'art. 141, comma 3 RG.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto con stato di avanzamento dei lavori a cadenza trimestrale, previa verifica del DURC. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

3. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni, secondo le previsioni contrattuali, dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice, previa verifica del DURC ex art. 4 RG e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo ex art. 124 R.G., rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 29, comma 3. Qualora il relativo DURC risultasse

negativo, si provvederà a trattenere l'importo del saldo medesimo e si provvederà all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2 D.P.R. 207/2010.

Qualora, nonostante l'irregolarità riscontrata, la Stazione Appaltante abbia già ricevuto la polizza di cui sopra, procederà comunque con l'intervento sostitutivo sopraccitato.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.

5. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 4, comma 3 RG.

6. Si rinvia a quanto disposto dall'art. 25 del presente atto relativamente alla presentazione/richiesta del DURC, riferito sia all'Appaltatore sia al subappaltatore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

7. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell'art. 37, comma 11 e 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto al successivo art. 27.

8. Nel caso di ritardati pagamenti, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 142 e seg. RG; si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora è da considerarsi comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.

1. L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.

2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 167 RG.

3. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni degli artt. 16 e 17 CG, nonché quelle più specifiche contenute nel presente atto.

4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l'art. 18 CG.

Articolo 19. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 20. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 200, comma 1 RG.

2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell'Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 201 RG.

Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall'art. 198 RG.

Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.

1. Ai sensi dell'art. 141 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 RG, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG.

La Città si avvale della facoltà prevista dall'art. 141, comma 3 del Codice, come da deliberazione G.C. 25.11.2008 n. mecc. 200807850/029. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è

sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG, ai sensi dell'art. 237 RG, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.

L'esito della verifica risultante dal DURC dev'essere riportato sulla relazione contenuta nel certificato di collaudo/CRE ex art. 229, comma 1 lett.a) RG.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Città; il silenzio della Città protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale all'approvazione formale.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 141, comma 10 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell'atto di collaudo; resta nella facoltà della Città richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.

6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell'art. 141 del Codice e della Parte II, Titolo X del RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all'Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

2. In caso di ottenimento di DURC dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma, previa contestazione dell'irregolarità e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali controdeduzioni dell'affidatario del contratto, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 RG.

3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell'appaltatore debitamente accertato, si rinvia a quanto previsto agli artt. 136 e seguenti del Codice e 146 RG.

4. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., l'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto, previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro, come previsto dal successivo art. 26;
- b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008;
- c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ex art. 135, comma 1 bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- e) nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel "Codice di comportamento della Città di Torino" adottato con Deliberazione della G.C. n. 2013 07699/004 del 31/12/2013.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

5. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., l'Amministrazione ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

6. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

7. E' fatto salvo il diritto di recesso della Città sensi degli artt. 1671 C.C. e 134 del Codice.

Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui all'art. 4 D.Lgs. 490/94, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore stesso.

8. L'appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 10, secondo quanto previsto dall'art. 153 RG.

Articolo 24. Riserve e accordi bonari.

1. Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dal RG, in particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso.

2. Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell'importo contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 240 del Codice relativamente all'Accordo bonario. In ogni caso, ex art. 240 bis, comma 1 bis del Codice, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati precedentemente verificati ai sensi dell'art.112 del Codice e del RG, ivi compresi quelli relativi alle varianti e/o ulteriori opere, sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 16, comma 3.

3. Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la costituzione della commissione e la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 240 del Codice.

4. Le riserve saranno formulate dall'Appaltatore con le modalità e nel limite del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 240 bis del Codice e del RG.

Articolo 25. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare e a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, ex art. 4 RG; in particolare, per l'esecuzione dei lavori di edilizia in genere, richiamati nell' All. A del D.P.R. 207/2010 ed all'All.X D.Lgs.81/2008, l'appaltatore dovrà essere iscritto o iscriversi alla Cassa Edile.

2. E' altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del Codice ed dall'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008; in particolare è tenuto a quanto disposto al precedente art. 11, comma 4 secondo periodo.

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva in capo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Città procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Città provvederà altresì ad avvisare gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo pagamento ex art. 4, comma 2 RG. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, mediante l'acquisizione del DURC, sarà disposto dalla Città in via sostitutiva ex art. 4, comma 2 D.P.R. 207/2010 direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, secondo le modalità contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dell'INPS n. 54 del 13/04/2012 e dell'INAIL del 21/03/2012.

4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si potrà procedere secondo i disposti dell'art. 5 RG..

5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa come da precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

Articolo 26. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del Codice, è tenuto a depositare entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla

Città, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Città non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Città di cui alla precedente lettera a).

2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Città, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; in particolare dovrà esibire al Responsabile dei Lavori quanto previsto dall'art. 90 ed Allegato XVII di tale decreto, quali iscrizione camera CCIAA, documento di Valutazione dei Rischi di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, DURC in corso di validità, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno ex art. 135, comma 1 del Codice.

5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del Codice e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 27. Subappalti e subcontratti.

1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche degli artt. 108,109 e 170 RG, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice; pertanto l'Appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera (2%). In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo pagamento nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice e dell'art. 15 della L. 180/2011 (Statuto delle imprese), fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7 RG.

3. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 25, comma 3, tenuto comunque conto di quanto disposto all'art. 6 commi 3 e 5 RG.

4. Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due volte consecutive, la stazione appaltante, previa contestazione al subappaltatore e assegnazione di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione prevista al comma 1, e provvede a segnalare il fatto all'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 secondo periodo RG, disponendo altresì l'allontanamento dal cantiere delle maestranze impiegate in tale subappalto.

5. Nella fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice (pagamento diretto al subappaltatore), la Città non procederà all'emissione del certificato di pagamento nei confronti dell'appaltatore, finchè costui non presenti formale comunicazione, ai sensi dell'art. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata dal subappaltatore, con l'indicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti per rispettiva competenza.

6. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l'appaltatore è successivamente tenuto alla trasmissione delle rispettive fatture. La Città non risponde dei ritardi imputabili all'appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s'intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, la Città procederà secondo le modalità di cui al precedente art. 25, in quanto compatibile.

7. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 118, comma 11, ultimo periodo del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Città effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

Articolo 28. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all'Appaltatore non produce effetto nei confronti della Città, se non viene disposta con le modalità di cui all'art. 116, comma 1 del Codice.

2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice.

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa è altresì regolata dall'art. 117 del Codice e dall'art. 3, commi 3 e 4 CG.

Articolo 29. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Città abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori opere/varianti.

2. Tale garanzia sarà svincolata con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 123, comma 1 RG.

3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, riportate su tale cauzione, dovranno essere autenticate dal Notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Articolo 30. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 165 RG.

2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 125, comma 1 RG.

3. Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori ex art. 125, comma 1 RG.

4. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall'art. 129, comma 1 del Codice e dall'art. 125 RG, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.

Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge, dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.

Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

- PARTITA 1 - OPERE € 136.260,00;
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 1.000.000,00;
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 100.000,00;
- RC di cui al precedente punto 3) 500.000,00.

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base

dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 123/2004.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

5. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità.

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

6. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Articolo 31. Danni cagionati da forza maggiore.

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell'art. 166 RG.

Articolo 32. Documentazioni da produrre.

1. L'Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- cauzione definitiva ex art. 29
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) ex art. 26
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 33. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/06 - **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice ed il Regolamento suddetti, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'Appaltatore è altresì soggetto alle norme del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali (C.C. 06/07/1964 Pref. Div. 4^a n. 6280/9144) per le parti non in contrasto con la normativa vigente in materia di LL.PP.

4. Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e nel Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti Capitolati tipo:

- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'art. 13;
- Capitolato per l'appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);
- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);
- Capitolato speciale di appalto per l'installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015);
- Capitolato Generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034).

5. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006, approvate con deliberazione della Giunta Comunale in data 03.11.2009, mecc. 2009 07137/126, esecutiva dal 20.11.2009.

6. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione G.C. n.mecc. 2009-09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Città in data 04.02.2010.

• * * * *

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 34 – SUDDIVISIONE DELLA CITTA' IN CIRCOSCRIZIONI

Agli effetti del presente appalto di manutenzione, la Città viene divisa nelle 10 Circoscrizioni come risulta dalla cartina di pag.1 ed i confini delle stesse sono i seguenti:

CIRCOSCRIZIONE N. 1

- Asse della via Nizza, dal corso Vittorio Emanuele II sino all'altezza del n. civico 18 (escluso).
- Linea immaginaria che dipartendosi dall'asse della via Nizza ed escludendo il n. civico 18 raggiunge l'asse della linea FF.SS. TO-GE.
- Asse della linea FF.SS. TO-GE sino all'asse del corso Bramante.
- Asse del corso Bramante ed in prosecuzione asse corso Lepanto e, per piazza Costantino il Grande, asse del corso Monte Lungo sino all'asse del corso IV Novembre.
- Asse del corso IV Novembre, per il largo Orbassano, sino all'asse del corso Mediterraneo.
- Asse del corso Mediterraneo ed in prosecuzione asse del corso Castelfidardo sino al corso Vittorio Emanuele II.
- Asse del corso Vittorio Emanuele II sino all'asse di corso Inghilterra.
- Asse del corso Inghilterra e, per la piazza Statuto, asse del corso Principe Oddone sino all'asse del corso R. Margherita.
- Asse del corso Regina Margherita sino all'incrocio con il corso San Maurizio, con esclusione dell'area di piazza della Repubblica.
- Asse del corso S. Maurizio sino al Lungo Po Cadorna e suo protendimento sino alla mezzeria del fiume Po.
- Asse del fiume Po sino al Ponte Umberto I.
- Asse del corso Vittorio Emanuele II sino all'asse della via Nizza.

CIRCOSCRIZIONE N. 2

- Asse del corso Unione Sovietica, dall'incrocio con i corsi Lepanto e Bramante sino all'asse del corso Tazzoli.
- Asse del corso Tazzoli, sino all'asse del corso Orbassano (piazza R. Cattaneo).
- Asse del corso Orbassano sino all'asse della strada vicinale del Portone.
- Asse della strada vicinale del Portone sino al confine con il Comune di Grugliasco.
- Confine con il Comune di Grugliasco sino all'asse della linea FF.SS. TO-MODANE.
- Asse della linea FF.SS TO-MODANE sino all'asse del corso Rosselli (piazza Marmolada).
- Asse del corso Rosselli sino alla confluenza dei corsi Mediterraneo e Duca degli Abruzzi (Largo Orbassano).
- Per il largo Orbassano, asse del corso IV Novembre sino all'asse del corso Monte Lungo.
- Asse del corso Monte Lungo e, per piazza Costantino il Grande, asse del corso Lepanto sino all'asse del corso Unione Sovietica.

CIRCOSCRIZIONE N. 3

- Asse del corso Inghilterra dall'asse del corso Francia sino all'asse del corso V. Emanuele II.
- Asse del corso Vittorio Emanuele II sino all'asse del corso Castelfidardo.
- Asse del corso Castelfidardo ed in prosecuzione asse del corso Mediterraneo sino alla confluenza dei corsi Duca degli Abruzzi e Rosselli (largo Orbassano).
- Asse del corso Rosselli sino all'asse della linea FF.SS. TO-MODANE (piazza Marmolada).
- Asse della linea FF.SS. TO-MODANE sino al confine con il Comune di Grugliasco.
- Confine del Comune di Grugliasco sino al confine con il Comune di Collegno.
- Confine del Comune di Collegno sino all'asse del corso Francia.

- Asse del corso Francia sino all'asse del corso Inghilterra.

CIRCOSCRIZIONE N. 4

- Asse del corso Francia, dall'asse del corso Inghilterra sino al confine con il Comune di Collegno.
- Confine del Comune di Collegno sino al raccordo tra la S.S. n. 24 Torino-Pianezza ed il corso Regina Margherita.
- Asse del corso Regina Margherita, sino all'incrocio con i corsi Lecce e Potenza.
- Asse del corso Potenza sino all'asse della via Nole.
- Asse della via Nole e, per piazza Pier della Francesca, asse del corso Mortara e suo protendimento alla piazza Baldissera.
- Dalla piazza Baldissera, asse del corso Principe Oddone, per piazza Statuto, sino all'asse del corso Francia.

CIRCOSCRIZIONE N. 5

- Asse del corso Mortara e suo protendimento dalla piazza Baldissera, per Pier della Francesca all'asse della via Nole.
- Asse della via Nole sino all'asse del corso Potenza.
- Asse del corso Potenza sino all'asse del corso Regina Margherita.
- Asse del corso Regina Margherita sino al confine con il Comune di Collegno per il raccordo con la S.S. n.24 Torino-Pianezza.
- Confine del Comune di Collegno sino al confine con il Comune di Venaria.
- Confine del Comune di Venaria sino al confine con il Comune di Borgaro Torinese (mezzeria del torrente Stura di Lanzo).
- Mezzeria del torrente Stura di Lanzo sino al ponte della linea FF.SS. TO-VE.
- Asse della linea FF.SS. TO-VE sino all'asse della via Stradella.
- Asse della via Stradella e per la piazza Baldissera, sino al protendimento dell'asse del corso Mortara.
- Nella Circostrizione n. 5 sono pure inclusi gli stabili municipali di Venaria ed Altessano.

CIRCOSCRIZIONE N. 6

- Asse della via Stradella, dall'asse del corso Vigevano sino all'asse della linea FF.SS. TO-VE.
- Asse della linea FF.SS. TO-VE sino al ponte sul torrente Stura di Lanzo.
- Mezzeria del torrente Stura di Lanzo sino al confine con il Comune di Borgaro T.se e Venaria
- Confine del Comune di Borgaro T.se sino al confine con il Comune di Settimo T.se.
- Confine del Comune di Settimo T.se sino al confine del Comune di San Mauro T.se.
- Isola amministrativa del Comune di Torino denominata "Frazione Famolenta".
- Confine del Comune di San Mauro T.se sino alla mezzeria del fiume Po.
- Mezzeria del fiume Po sino alla linea immaginaria che costituisce il protendimento dell'asse della via I. Pindemonte.
- Asse della via I. Pindemonte ed in prosecuzione asse del corso Regio Parco sino all'asse del corso Novara.
- Asse del corso Novara ed in prosecuzione, per piazza F. Crispi, asse del corso Vigevano sino all'asse della via Stradella.

CIRCOSCRIZIONE N. 7

- Asse del corso Vigevano dall'asse della via Stradella, ed in prosecuzione, per la piazza F. Crispi, asse del corso Novara sino all'asse del corso Regio Parco.
- Asse del corso Regio Parco ed in prosecuzione della via I. Pindemonte e suo protendimento a raggiungere la mezzeria del fiume Po.
- Mezzeria del fiume Po sino al confine con il Comune di San Mauro T.se.
- Confine del Comune di San Mauro T.se sino al confine con il Comune di Baldissero T.se.
- Confine del Comune di Baldissero T.se sino al confine con il Comune di Pino T.se.
- Confine del Comune di Pino T.se sino al confine con il Comune di Pecetto.
- Confine del Comune di Pecetto sino al protendimento della strada consortile del Mainero.
- Protendimento della strada consortile del Mainero dal confine con il Comune di Pecetto sino al n. civico 186 della stessa.

- Asse della strada consortile del Mainero dal n. civico 186 alla linea immaginaria che dipartendosi dall'asse della strada consortile del Mainero si collega con il n. civico 210 della strada comunale Val San Martino Inferiore.

- Asse della strada comunale di Val San Martino Inferiore, per la piazza Hermada (n. civico 5 incluso) all'asse del corso Gabetti.

- Asse del corso Gabetti, sino al ponte Regina Margherita.

- Mezzeria del fiume Po dal Ponte Regina Margherita sino alla linea immaginaria che costituisce il protendimento dell'asse del corso San Maurizio.

- Asse del corso San Maurizio e suo protendimento, sino all'asse del corso Regina Margherita.

- Asse del corso Regina Margherita sino all'asse del corso Principe Oddone, con inclusione dell'area di Piazza della Repubblica

- Asse del corso Principe Oddone, per la piazza Baldissera sino all'asse del corso Vigevano.

- Nella Circoscrizione n. 7 . pure incluso il Magazzino del Settore Tecnico XIII di Strada dei Colli di Pino Torinese.

- Nella Circoscrizione 7 sono anche compresi i mercati di Piazza della Repubblica.

CIRCOSCRIZIONE N. 8

- Asse del corso Vittorio Emanuele II dall'asse della via Nizza alla mezzeria del fiume Po (ponte Umberto I).

- Mezzeria del fiume Po sino al Ponte Regina Margherita.

- Asse del corso Gabetti, per la piazza Hermada (n. civico 5 escluso) sino all'asse della strada comunale di Val San Martino Inferiore.

- Asse della strada comunale Val San Martino Inferiore per la piazza Asmara (n. civico 5 escluso) sino al n. civico 210.

- Linea immaginaria che congiunge il n. civico 210 della strada Val San Martino Inferiore con strada del Mainero.

- Asse della strada del Mainero sino al termine e suo protendimento a raggiungere il confine con il Comune di Pecetto.

- Confine con il Comune di Pecetto sino al confine con il Comune di Moncalieri.

- Confine del Comune di Moncalieri sino alla mezzeria del fiume Po.

- Mezzeria del fiume Po sino alla linea immaginaria che costituisce protendimento della via Santena.

- Asse della via Santena, e suo protendimento, sino all'asse del corso Spezia.

- Asse del corso Spezia sino alla piazza Bozzolo sull'asse della via Cherasco.

- Asse della via Cherasco (piazza C. Bozzolo n. civico 11 incluso) sino all'asse della via Abegg.

- Asse della via Abegg sino all'asse della via Genova.

- Asse della via Genova sino all'asse del corso Bramante.

- Asse del corso Bramante sino all'asse della linea FF.SS. TO-GE.

- Asse della linea FF.SS. TO-GE sino all'altezza del n. civico 18 (incluso) della via Nizza.

- Linea immaginaria che dipartendosi dall'asse della linea FF.SS. TO-GE raggiunge l'asse della via Nizza.

- Asse della via Nizza, sino all'asse del corso Vittorio Emanuele II.

- Nella Circoscrizione n. 8 sono pure incluse le Serre del Settore Tecnico XIII G.A. in Chieri.

CIRCOSCRIZIONE N. 9

- Asse del corso Bramante dall'asse del corso Unione Sovietica sino all'asse della via Genova.

- Asse della via Genova sino all'asse della via Abegg.

- Asse della via Abegg, sino all'asse della via Cherasco.

- Asse della via Cherasco, per piazza Bozzolo sino all'asse del corso Spezia.

- Asse del corso Spezia sino all'incrocio con le vie Ventimiglia e Santena.

- Asse della via Santena e suo protendimento sino alla mezzeria del fiume Po.

- Mezzeria del fiume Po sino al confine del Comune di Moncalieri.

- Confine del Comune di Moncalieri, sino all'asse della linea FF.SS. TO-GE.

- Asse della linea FF.SS. TO-GE sino all'asse di corso Traiano.

- Asse del corso Traiano sino all'asse della via Pio VII - Asse della via Pio VII sino all'asse della via O. Vigliani.

- Asse della via O. Vigliani sino all'asse del corso Unione Sovietica (piazzale Caio Mario).

- Asse del corso Unione Sovietica sino all'incrocio con i corsi Lepanto e Bramante.

CIRCOSCRIZIONE N. 10

- Asse del corso Unione Sovietica dall'asse del corso Tazzoli all'asse della via O. Vigliani (piazzale Caio Mario).
- Asse della via O. Vigliani sino all'asse della via Pio VII.
- Asse della via Pio VII sino all'asse del corso Traiano.
- Asse del corso Traiano sino all'asse della linea FF.SS. TO-GE.
- Asse della linea FF.SS. TO-GE, sino al confine del Comune di Moncalieri.
- Confine del Comune di Moncalieri sino al confine del Comune di Nichelino.
- Confine del Comune di Nichelino sino al confine del Comune di Beinasco.
- Confine del Comune di Beinasco sino al confine del Comune di Orbassano.
- Confine del Comune di Orbassano sino al confine del Comune di Rivoli.
- Confine del Comune di Rivoli sino al confine del Comune di Grugliasco.
- Confine del Comune di Grugliasco sino all'asse della strada vicinale del Portone.
- Asse della strada vicinale del Portone sino all'asse del corso Orbassano.
- Asse del corso Orbassano sino all'asse del corso Tazzoli (piazza Cattaneo).
- Asse del corso Tazzoli sino all'asse del corso Unione Sovietica.
- Nella Circostrizione n. 10 sono pure compresi gli stabili municipali di Grugliasco, Moncalieri e Stupinigi.

ART. 35 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha principalmente per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'ordinaria manutenzione necessarie per il mantenimento degli stabili in carico alla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le ASL di competenza del Servizio Edilizia per il Sociale.

Le opere di manutenzione che l'appaltatore dovrà eseguire possono riassumersi nella tipologia di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, saranno inclusi:

- Ripassamento (riordino) del manto di copertura, anche con sostituzione di parti deteriorate della piccola orditura del tetto, la riparazione di comignoli, la riparazione di grondaie, pluviali e faldali, nonché la loro sostituzione anche con utilizzo di materiali diversi (rame, acciaio, ecc.), la riparazione o il rifacimento dei manti impermeabili;
- La pulitura di facciate, il ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti, la riparazione e il ripristino di infissi di infissi e ringhiere, la riparazione e il rifacimento di pavimentazioni interne e di quelle esterne;
- La riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari;
- La sostituzione di infissi e serramenti esterni, portoni e cancelli;
- La sostituzione di serramenti interni;
- La tinteggiatura delle facciate;
- Posa e sostituzione di controsoffittature leggere ed isolanti termoacustici interni;
- Realizzazione o rifacimento delle reti o degli apparecchi degli impianti tecnologici, idrici, igienico-sanitari, elettrici collegati agli impianti idraulici, ecc.;
- Rappezzamenti ed ancoraggi di parti pericolanti nella facciata.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e di quelli in esso richiamati, nonché di tutte le norme di legge o regolamenti vigenti applicabili.

Durante la durata dell'appalto la Ditta Appaltatrice, oltre ad eseguire interventi negli stabili di cui sopra, ha l'obbligo di eseguire interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità o per evitare danni al patrimonio immobiliare su stabili e infrastrutture sul territorio comunale, anche non in carico alla Direzione Centrale Politiche Sociali, che si rendessero necessari durante i giorni festivi del sabato e domenica ed i prefestivi.

Il servizio dovrà iniziare alle ore 16 del venerdì o del giorno precedente il giorno festivo per concludersi alle ore 8 del lunedì o del giorno successivo a quello festivo.

Gli interventi saranno segnalati alla Ditta dai tecnici dell'Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici che svolgono il turno di servizio di pronto intervento.

Il servizio sarà regolato da una turnificazione tra le varie ditte appaltatrici della manutenzione ordinaria stabilita dalla Segreteria della VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA.

La Ditta è pertanto tenuta a predisporre per il turno di servizio un recapito telefonico e persona incaricata a ricevere eventuali ordinazioni e tenere a disposizione un congruo numero di operai e di mezzi per l'esecuzione degli interventi richiesti.

Le spese sostenute per gli interventi saranno contabilizzate con i prezzi contrattuali.

Si fa presente che per tale servizio di guardia non compete alcun compenso particolare salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite.

Turni di servizio infrasettimanale dalle ore 16 alle ore 8 del giorno successivo potranno essere richiesti, quando l'Amministrazione lo ritenga necessario, per la cancellazione di scritte abusive anche su stabili non di proprietà comunale. La cancellazione di scritte abusive potrà essere richiesta alle ditte in qualsiasi momento in qualsiasi lotto e su qualunque fabbricato municipale o anche di proprietà privata.

Tali prestazioni saranno compensate secondo i prezzi contrattuali di cui all'art. 43.

Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilità e all'obbligo d'intervento nei giorni di servizio darà luogo alla comminatoria di una sanzione pecuniaria pari al valore del compenso sopracitato.

Qualora le inadempienze si protraessero si darà luogo alla comminatoria dell'immediata rescissione del contratto ed il pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad un terzo dell'importo netto complessivo ricevuto in appalto.

Nel corso della durata dei lavori, potrà emergere l'opportunità di ordinare interventi su materiali contenenti amianto.

La ditta appaltatrice assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna, nell'eventualità si renda necessario, interventi su materiali contenenti amianto.

Tali interventi saranno compensati come previsto dal prezzario della Regione Piemonte Edizione "dicembre 2012", valevole per l'anno 2013 (DGR n. 9-5500 del 11.03.2013, B.U. n. 12 del 21.03.2013), quale Elenco Prezzi Ufficiale della Città di Torino da utilizzare per le Opere Pubbliche di propria competenza, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 12.04.2013, n. mecc. 2013 01629/029, e dai nuovi prezzi allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora la Ditta aggiudicataria, dovesse asportare componenti contenenti amianto dovrà fornire apposita certificazione attestante l'avvenuto regolare smaltimento degli stessi.

Nelle opere oggetto del presente appalto possono essere compresi anche interventi che per la loro natura rivestono carattere di opere straordinarie e non più di ordinaria manutenzione.

In tal caso la Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di eseguirle alle stesse condizioni di contratto per l'ordinaria manutenzione, quando ne siano richieste dalla Civica Amministrazione la quale per contro si riserva la facoltà di interpellare, per l'esecuzione di dette opere altre Ditte, senza che quella aggiudicataria possa accampare diritti di qualsiasi sorta.

ART. 36 - QUADRO ECONOMICO-aggiornato

Le cifre inserite nel Quadro Economico indicano gli importi per categorie dei lavori.

Gli importi sono calcolati sulla base:

- dell'Elenco Prezzi per Opere e lavori Pubblici della Regione Piemonte Edizione "dicembre 2012", valevole per l'anno 2013 (DGR n. 9-5500 del 11.03.2013, B.U. n. 12 del 21.03.2013), quale Elenco Prezzi Ufficiale della Città di Torino da utilizzare per le Opere Pubbliche di propria competenza, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 12.04.2013, n. mecc. 2013 01629/029.

L'importo del compenso, sarà soggetto alla variazione percentuale offerta dalla ditta aggiudicataria ad esclusione degli oneri per la sicurezza.

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO PER CATEGORIE

TOTALE APPALTO	€	136.360,00
Lavori soggetti a ribasso	€	131.760,00
Di cui Oneri contrattuali per la sicurezza	€	4.600,00

Categoria prevalente.

OG 1 – Edifici civili e industriali.

€. 84.450,39 (61,93 %)

Categorie scorporabile a qualificazione obbligatoria

**OS 3 – Impianti idrico-sanitario,
antincendio, cucine, lavanderie.**

€. 25.679,79 (18,83 %)

Categorie scorporabili non obbligatorie

OS 6 – Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi.

€. 18.548,02 (13,60 %)

OS 7 - Finiture di opere generali di natura edile.

€. 7.681,80 (5,63 %)

N.B. Si precisa che la Categoria OS 03 è equivalente alla categoria OG 11.

Ai sensi dell'art 108 del DPR 207/2010 , la categoria prevalente è OG1 ; e come aggiornato dagli articoli 1 , 2 e 3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24 aprile 2014, la categoria OS3 rientra nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria “

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 163/2006 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

ART. 37 - PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore dovrà garantire sotto la propria responsabilità l'attuazione di tutti i provvedimenti e di tutte le condizioni atte ad evitare infortuni, secondo le leggi vigenti, e in attuazione del “Piano di Sicurezza” specifico del lavoro redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

La Direzione dei Lavori ha la facoltà di ordinare in qualunque momento l'allontanamento dal cantiere di qualsiasi operaio od impiegato della Ditta e ciò senza che la detta Direzione dei Lavori sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento e senza che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

L'impresa dovrà dimostrare di possedere i requisiti tecnico organizzativi previsti alla tabella 8 di cui al D.M. 11 dicembre 1978 punti C), D) e Squadra tipo.

Sarà altresì a carico dell'Impresa, l'accertamento prima dell'inizio dei lavori, della presenza dei cavi e delle tubazioni nel sottosuolo interessato dall'esecuzione delle opere.

Ogni più ampia responsabilità derivante dal danneggiamento dei medesimi, per l'esecuzione dei lavori, ricadrà pertanto sull'appaltatore.

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 42, 43 e 44 dal Capitolato Generale ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nel prezzo dei lavori:

- l'onere per l'allacciamento provvisorio per la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento del cantiere, per tutta la durata dello stesso;

- la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'appaltante nel cantiere; detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato ed essere dotati di collegamento telefonico;

- l'adozione delle misure conformi alle prescrizioni del Piano di Sicurezza redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

- durante l'esecuzione dell'opera l'Appaltatore osserva le misure generali di tutela del Decreto Legislativo 626/94, ed in particolare cura tutti i punti prescritti dal Decreto Legislativo 81/2008;

- consegna all'Amministrazione di un **piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D.Lgs 81/2008;

consegna all'Amministrazione di un **programma esecutivo**, prima dell'inizio dei lavori, nel quale siano riportate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché

l'ammontare presunto nell'andamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art. 45 del D.P.R. 554/1999);

- le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Le Ditte assuntrici dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni contemplate nell'art. 6.3 del Capitolato Speciale per gli appalti delle opere murarie ed affini (deliberazione Commissario Prefettizio 30.10.1943) alla Legge n. 55 del 19.3.1990 e s. m. i. ed in particolar modo predisporre il piano della sicurezza ed approntare durante i lavori tutti i ripari e dispositivi necessari per la protezione del personale addetto al lavoro.

Si evidenzia che sarà a completo carico della Ditta appaltatrice l'attuazione di tutti gli incombeni e gli oneri relativi al suddetto piano, anche da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori, oltre che l'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei lavoratori: D.Lgs. 626/94, art. 131 del D.Lgs 163/2006 e relative modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94, si precisa che il Datore di lavoro comunicherà all'appaltatore, tramite il Direttore dei Lavori, le condizioni di rischio esistenti all'interno dei locali oggetto di intervento, informandolo altresì della presenza di eventuali sistemi di prevenzione e protezione dai rischi già in essere all'atto dell'appalto.

Prima dell'inizio dei lavori L'appaltatore dovrà informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che egli abbia stabilito.

L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto, siano efficienti e vengano sottoposti, in base alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione Appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto e applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia, e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Le gravi e ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore del cantiere, nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza del piano di sicurezza.

Si precisa che le Autorità preposte alla sorveglianza in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza, possono essere individuate nei seguenti Enti: A.S.L. – s.i.s.l. – I.S.P.E.S.L. – VV.F. e Ispettorato del Lavoro.

ART. 38 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione appaltante e previste dal successivo Art. 40 nonché degli artt. 31 e 32 del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali approvato dal C.C. il 06/07/1964, sono quelle indicate all'Art. 45 del presente capitolato.

ART. 39 - DISPONIBILITA' DELLE SEDI DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione appaltante provvederà ad espletare tutte le procedure necessarie per disporre dei locali o delle porzioni di fabbricato nei quali intervenire, qualora però durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà circa la disponibilità della sede che richiedesse un rallentamento od

anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi, ma potrà ottenere con richiesta motivata una proroga, nel caso in cui l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

L'Impresa nella programmazione dei lavori dovrà tenere conto che nel cantiere saranno presenti altre Ditte titolari di altri appalti, che la restante parte di edificio rimarrà in funzione, con la presenza di ospiti e di personale, con uffici aperti al pubblico, e pertanto in sede di formulazione dell'offerta ne dovrà considerare i conseguenti oneri.

ART. 40 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELL'OPERA OGGETTO DELL'APPALTO POSSIBILI VARIAZIONI ALLE OPERE

Le descrizioni delle opere oggetto dell'appalto sono indicate all'Art. 35 del presente Capitolato, salvo quanto sarà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori e dalle ulteriori precisazioni di seguito riportate.

In ogni modo l'Amministrazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti ed opere di messa a norma (ASL – SISL, VV.F., ecc.) che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, come indicate nell'Art. 132 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e S.M.I..

L'impresa non potrà per nessuna ragione introdurre di propria iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle prescrizioni contrattuali: si richiamano in proposito le prescrizioni di cui all'Art. 134 del Regolamento (D.P.R. 554/99).

ART. 41 - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO – PARTICOLARI CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

Sono esclusi dall'appalto:

- le realizzazione impianti elettrici e speciali;
- le opere impiantistiche termiche e di ventilazione;
- contributi per gli oneri di allacciamento di: energia elettrica, gas, acqua, opere fognarie e telefonia (fatta eccezione per le forniture provvisorie di cantiere a carico della Ditta)

Rimangono invece a carico ed onere della ditta appaltatrice gli allacciamenti ai punti di distribuzione delle forniture e le eventuali assistenze murarie (scalpellamenti, tracce, cunicoli, cavedi e ripristini) di supporto alle predette opere escluse dall'appalto, secondo le istruzioni fornite in merito dalla Direzione Lavori.

Circa le opere escluse dall'appalto, si precisa che l'Appaltatore dovrà fornire su indicazione della D.L., la mano d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera in aiuto delle singole ditte esecutrici per la realizzazione delle medesime, e dovrà permettere inoltre l'accesso al cantiere e l'uso dei ponti di fabbrica senza richiedere alcun compenso speciale.

L'Appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero ai lavori da lui eseguiti, da rifondersi dalla ditta che ne fu causa nella misura stabilita dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Tutte le lavorazioni che, ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di igiene pubblica, non consentano la compresenza dei dipendenti del presidio sanitario e degli utenti, dovranno essere eseguite, pervio benessere della D.L. anche, se richiesto nelle giornate festive, nonché nei mesi di Luglio ed Agosto.

Pertanto l'Impresa, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali a tutela dei lavoratori, dovrà assicurare all'Amministrazione la presenza in cantiere del proprio personale tecnico e della mano d'opera occorrente, preoccupandosi di provvedere anticipatamente alle necessarie provviste ed al conseguimento delle autorizzazioni sia in materia di subappalto sia relative ad Enti di tutela (ASL – SISL, ecc.).

L'esecuzione delle opere nelle giornate festive e prefestive e l'ordine dei lavori in conseguenza degli eventuali spostamenti interni negli uffici suddetti, saranno disposti con specifico Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori, contenente le disposizioni in merito ai tempi ed alle modalità di esecuzione.

ART. 42 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'affidamento avrà luogo con le modalità stabilite nel bando di gara.

Le imprese concorrenti sono tenute a presentare nell'istanza di partecipazione alla gara, dichiarazione di essere in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE;

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quale la natura dei locali o di quelli adiacenti, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua, l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione alla variazione da lui offerta sui prezzi posti a base di gara.

Per attestare tale presa conoscenza, l'appaltatore dovrà presentare una dichiarazione ai sensi dell'Art. 5 del "Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali" approvato dal Consiglio Comunale il 06/07/1964.

Il concorrente nella sua offerta dovrà:

- dichiarare di conoscere il progetto in tutti i suoi particolari, di aver fatto ricognizione esatta delle opere da eseguire e di essersi reso conto delle medesime;
- attestare di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali che possono influire sull'esecuzione delle opere;
- dichiarare di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire la variazione percentuale che s'intenderà offrire;

Le ditte partecipanti dovranno prendere visione di tutti gli elaborati progettuali entro e non oltre 5 giorni anteriormente la data di presentazione delle offerte.

Nessuna eccezione potrà essere in seguito sollevata dalla Ditta Appaltatrice per propria errata interpretazione del progetto, del Capitolato Speciale d'Appalto e per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.

I concorrenti all'appalto potranno eseguire i sopralluoghi, rilievi, sondaggi, prove di carico ed ogni altro accertamento riguardante le condizioni delle opere in appalto a condizione che, ad accertamento avvenuto, il tutto sia rimesso in pristino stato.

Ubicazione della sede dell'ufficio e del magazzino dell'impresa

Tenuto conto della particolare natura degli interventi, comportanti la necessità di reperire l'Impresa e farla intervenire entro il minor tempo possibile, l'appaltatore, entro 15 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, dovrà dimostrare di possedere un ufficio ed un magazzino adeguatamente attrezzato in Torino o in Comune di cui all'elenco di seguito riportato, pena la revoca dall'aggiudicazione.

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.9503946/29

COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 - AIRASCA | 53 - MONTANARO |
| 2 - ALMESE | 54 - MORIONDO TORINESE |
| 3 - ALPIGNANO | 55 - NICHELINO |
| 4 - ANDEZENO | 56 - NOLE CANAVESE |
| 5 - ARIGNANO | 57 - NONE |
| 6 - AVIGLIANA | 58 - ORBASSANO |
| 7 - BALANGERO | 59 - OSASIO |
| 8 - BALDISSERO TORINESE | 60 - PAVAROLO |
| 9 - BEINASCO | 61 - PECETTO |
| 10 - BORGARO TORINESE | 62 - PIANEZZA |
| 11 - BOSCONERO | 63 - PINO TORINESE |
| 12 - BRANDIZZO | 64 - PIOBESI TORINESE |
| 13 - BRUINO | 65 - PIOSSASCO |

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 14 - BUTTIGLIERA ALTA | 66 - POIRINO |
| 15 - CAFASSE | 67 - REANO |
| 16 - CAMBIANO | 68 - RIVALBA |
| 17 - CANDIOLO | 69 - RIVALTA DI TORINO |
| 18 - CARIGNANO | 70 - RIVA PRESSO CHIERI |
| 19 - CARMAGNOLA | 71 - RIVAROSSA |
| 20 - CASELLETTE | 72 - RIVOLI |
| 21 - CASELLE TORINESE | 73 - ROBASSOMERO |
| 22 - CASTAGNETO PO | 74 - ROSTA |
| 23 - CASTAGNOLE PIEMONTE | 75 - S. AMBROGIO DI TORINO |
| 24 - CASTIGLIONE TORINESE | 76 - S. BENIGNO CANAVESE |
| 25 - CHIERI | 77 - S. CARLO CANAVESE |
| 26 - CHIVASSO | 78 - S. FRANCESCO AL CAMPO |
| 27 - CINZANO | 79 - S. GILLIO TORINESE |
| 28 - CIRIE' | 80 - S. MAURIZIO CANAVESE |
| 29 - COLLEGNO | 81 - S. MAURO CANAVESE |
| 30 - CUMIANA | 82 - S. RAFFAELE CIMENA |
| 31 - DRUENTO | 83 - S. SEBASTIANO PO |
| 32 - FELETTO | 84 - SANGANO |
| 33 - FIANO | 85 - SANTENA |
| 34 - FOGLIZZO | 86 - SCALENGHE |
| 35 - FRONT | 87 - SCIOZZE |
| 36 - GASSINO TORINESE | 88 - SETTIMO TORINESE |
| 37 - GIAVENO | 89 - TORINO |
| 38 - GIVOLETTO | 90 - TROFARELLO |
| 39 - GROSSO CANAVESE | 91 - VALDELLA TORRE |
| 40 - GRUGLIASCO | 92 - VALLO |
| 41 - ISOLABELLA | 93 - VARISELLA |
| 42 - LA CASSA | 94 - VAUDA DI FRONT |
| 43 - LA LOGGIA | 95 - VENARIA |
| 44 - LEINI' | 96 - VEROLENGO |
| 45 - LOMBARDORE | 97 - VILLANOVA CANAVESE |
| 46 - LOMBRIASCO | 98 - VILLARBASSE |
| 47 - LUSIGLIE' | 99 - VILLARDORA |
| 48 - MARENTINO | 100 - VILLASTELLONE |
| 49 - MATHI | 101 - VINOVO |
| 50 - MOMBELLO | 102 - VIRLE PIEMONTE |
| 51 - MONCALIERI | 103 - VOLPIANO |
| 52 - MONTALDO TORINESE | 104 - VOLVERA |

COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASTI

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 - ALBUGNANO | 7 - DUSINO S. MICHELE |
| 2 - BERZANO S. PIETRO | 8 - MONCUCCO |
| 3 - BUTTIGLIERA D'ASTI | 9 - PINO D'ASTI |
| 4 - CAPRIGLIO | 10 - S.PAOLO SOLBRITO |
| 5 - CASTELNUOVO DON BOSCO | 11 - VALFENERA |
| 6 - CELLARENGO | 12 - VILLANOVA |

Il possesso dell'ufficio e del magazzino dovrà essere comprovato dall'aggiudicatario mediante presentazione di idonea documentazione attestante la disponibilità stabile degli stessi (es.: copia della denuncia all'Ufficio IVA). La Direzione Lavori potrà effettuare sopralluoghi e controlli e verificare periodicamente la sussistenza effettiva dell'ufficio e del magazzino e del loro regolare funzionamento.

La carenza o l'irregolarità o l'insufficiente funzionamento costituirà di diritto causa di risoluzione per inadempimento.

L'inosservanza delle suddette disposizioni comporta la revoca per inadempimento.

ART. 43- REQUISITI TECNICI- ORGANICI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

I requisiti minimi essenziali ed indispensabili richiesti alla Ditta aggiudicataria per eseguire il lavoro oggetto del presente Capitolato Particolare d'appalto sono i seguenti:

a) Il Responsabile del Cantiere dovrà essere in possesso almeno del Titolo di Capomastro Abilitato.

b) I mezzi d'opera minimi di cui dovrà essere dotata la Ditta aggiudicataria sono:

- autocarro atto al trasporto dei materiali e delle macerie;
- mezzi di trasporto per lo spostamento degli operai con un minimo di attrezzatura al seguito;
- trabattelli, scale doppie, montacarichi, ponteggi e quanto altro occorrente per poter eseguire i lavori ordinati dalla Direzione Lavori adottando le misure di sicurezza disposte dalle vigenti leggi in materia.

c) Il numero minimo di maestranze disponibili (della ditta appaltatrice o di quelle subappaltatrici) per il lavoro in oggetto è così rappresentato:

- n. 5 edili (n.2 op. specializzato- n. 2 op. qualificato- n. 1 op. comune);
- n. 2 idraulici specializzati;
- n. 2 decoratori (n. 2 op. special.- n. 1 op. qualif);
- n. 1 falegname specializzato;
- n. 1 fabbro specializzato;

La Ditta dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle suddette maestranze anche durante il periodo delle ferie estive ed invernali.

La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di cui sopra e/o il mancato rispetto delle prescrizioni da parte della Ditta aggiudicataria comportano, la mancata consegna dei lavori, ovvero la risoluzione del contratto per inadempimento, a seconda dei casi.

ART. 44 - OSSERVANZA DI LEGGI, NORME, REGOLAMENTI E CAPITOLATI GENERALI

La Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto del D.LGS. n. 163/06 - **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE** ("ex Legge n. 109/94 e s.m.i. rivista dalla Legge n. 415/98), nonché dal Regolamento Generale D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dalla Legge 166/02.

L'appalto è soggetto a tutte le leggi, regolamenti e circolari esplicative dello Stato che normano l'esecuzione delle opere pubbliche nonché alle condizioni in vigore riportate nei seguenti atti, per quanto non in contrasto con le norme succitate e con il Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000:

- D.L. 31 maggio 1994 n. 331;
- L. 136/2010 – Normativa Antimafia – Tracciabilità pagamenti degli operatori economici;
- GM del 17/6/22 Regolamento di Igiene della Città di Torino;
- GM del 21/7/26 Regolamento Edilizio della Città di Torino;
- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti, (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'Art. 13;
- Capitolato per l'appalto delle Imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);
- Norme in materia di prevenzione infortuni;
- DPR 27/4/1955 n. 547; DPR 7/1/1956 n. 164;
- DPR 20/3/1956 n. 320; D.Lgs. 494/96 e S.M.I..

E' a carico dell'Impresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai suddetti decreti, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

- DPR 19/3/1956 n. 303: Norme Generali per l'igiene del lavoro;
 - D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e S.M.I., attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.;
 - D. Lgs. 242/96;
 - Disposizioni in tema di lotta alla criminalità organizzata: 27/12/1956 n. 1423, 10/12/1962 n. 57, 31/5/1965 n. 575 e 23/12/1982 n. 936 e Circolare del Ministero dei LL.PP. in data 9/3/1983;
-) Capitolato Generale di Appalto approvato con DM 145/2000;

-) Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali approvato dal C.C. 6 luglio 1964 e dalla Prefettura l'8/9/1964 Div. 4 n. 6280/9140 per quanto non in contrasto con il Regolamento di attuazione approvato con DPR 554/99 e con il Capitolato Generale DM 145/2000;
-) Legge 26/7/65 n. 966;
-) Legge 13 luglio 1966 n. 615 contro l'inquinamento atmosferico e relativo regolamento;
-) Legge 1/3/1968 n. 186;
-) Norme CEI per gli impianti elettrici, nella versione più aggiornata (richiamate dalla Legge 186/68), in particolare la norma CEI n. 64/8 e successive varianti, riguardante gli impianti utilizzatori a tensione inferiore a 1000 V;
 - Legge 5/11/1971 n. 1086: norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
 - Legge 2/2/74 n. 64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" D.M. 3/12/87 norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;
 - Circolare n. 22631 del 24/5/1982 – istruzione per l'applicazione delle norme tecniche per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12/2/1982;
 - D.M. 1/4/1983: aggiornamento delle norme tecniche relative a criteri generali per verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi;
 - D.M. 27/7/1985: norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche;
 - D.M. 9/1/1987: norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
 - Circolare n. 27996 del 31/10/86 Min. LL.PP. Servizio Tecnico Centrale "Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a.n. e c.a.p. e per le strutture metalliche di cui al D.M. 27/7/85";
 - Circolare n. 29010 del 1/9/87 controllo dei materiali in genere degli acciai per c.a. normale;
 - D.M. 9/3/1988 n. 126 – Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi;
 - D.M. 14/2/1992 – Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche;
 - D.M. 9 gennaio 1996 recante "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche" (pubblicato sul supplemento della G.U. n. 29 del 5/2/96);
 - D.M. 16 gennaio 1996 recante "Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi";
 - Circolare 4 luglio 1996 M. LL.PP. n. 156 AA.GG/STC, "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi", di cui al D.M. 16.01.1996; Circolare 15 ottobre 1996 M. LL.PP. n. 252 AA.GG/STC, "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in c.a.n. e c.a.p. e per le strutture metalliche", di cui al D.M. 9.01.1996;
 - D.M. 1/12/1975: Prescrizioni ISPESL e raccolta "R";
 - DPR n. 1052 del 28/6/77 regolamento att.ne L. 373/76 e Legge n. 10 del 9/1/91 "Norme sul contenimento energetico" e relativo regolamento di attuazione DPR 26/08/93 n. 412;
 - Legge n. 13 del 9/1/1989 e D.M. n. 236 del 14/6/1989 in materia di eliminazione delle Barriere Architettoniche, Legge n. 104 del 5/02/92 Legge quadro per disabili e DPR 24 luglio 1996 n. 503;
 - D.M. 16/2/82 e comunicato M.I. 27/4/87 pubblicato su G.U. n. 46;
 - Legge 13/9/1982 n. 646: disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27/12/1956 n. 1423, 10/12/1962 n. 57, 31/5/1965 n. 575 e 23/12/1982 n. 936, Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983 e Circolare Ministero dei LL.PP. n. 210/31 del 18/1/83;
 - Legge Regionale 21.3.84 n. 18 e successivo regolamento D.P.G.R. 3791 del 29/04/85;
 - DPR 29/7/82 n. 577;
 - Legge 7/12/84 n. 818;
 - Legge 8/7/1986 n. 349 Art. 2 comma 14 sui limiti massimi di esposizione di rumori;
 - D.M. 11/3/88 norme tecniche riguardanti le indagini dei terreni, stabilità dei pendii naturali, prescrizione per la progettazione, esecuzione e collaudo;
 - Circolare LL.PP. 24/9/88 n. 30483 "Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni";

Legge 5/3/1990 n. 46 norme sulla sicurezza degli impianti e relativo DPR 447/91 di attuazione;

- Legge 19/3/1990 n. 55: nuove disposizioni per prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e relativo regolamento di cui all'Art. 9 del Decreto P.C.M. 10/1/1991(escluso quanto riportato all'art.231 del DPR 554/99);
- D. P.C.M. 10/1/1991 n. 55;
- DPR n. 252 del 3/6/1998;
- Legge n. 203 del 12/7/1991 Conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 152 del 13/5/1991 recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa;
- D.Lgs. n. 406 del 19/12/1991 Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di Lavori Pubblici (escluso quanto riportato all'art.231 del DPR 554/99);
- Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23/3/1992, n. 93 (mecc. n. 9202021/49) in ottemperanza al disposto dell'Art. 59 della Legge 142/1990;
- D.Lgs. 277 del 15/8/91 tutela della salute del lavoratore;
- Legge n. 257 del 27/3/92 Cessazione dell'amianto;
- D.M. 6/9/94;
- D.M. del 14.09.2005 " Norme tecniche per le costruzioni
- norme emanate dall'I.S.P.E.S.L., dal Corpo Nazionale dei VV.F., dall'Ufficio di Igiene, dal C.E.I., dall'A.S.L. – dal S.I.S.L., dall'UNI-CIG e tutte le disposizioni legislative in materia;
- istruzioni e norme CNR, UNI, ISO per le costruzioni in acciaio;
- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione ed analoghe del sottosuolo (delib. 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);
- Capitolato speciale di appalto per l'installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 01/02/1958 Div. 2 n. 49034);
- Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori edili pubblicato dall'Istituto Poligrafico dello Stato ed approvato dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP., ultima edizione;
- Capitolato Programma Tipo per impianti igienico sanitari di distribuzione del gas, ecc., edito dall'Istituto Poligrafico dello Stato, ultima edizione;
- tutte le norme richiamate negli articoli specifici relativi ad opere ed impianti;
- Regolamento dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate approvato C.C. 12/12/1993 esec. 10/02/1994;
- Norma UNI 10779 "Impianti di estinzione incendi – Rete di idranti"
- Norma UNI 9490 "Apparecchiature per estinzione incendi – Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio"
- Norma UNI 9485 "Apparecchiature per estinzione incendi – Idranti a colonna soprassuolo in ghisa"
- Norma UNI 9486 "Apparecchiature per estinzione incendi – Idranti sottosuolo in ghisa"
- Norma UNI 9487 "Apparecchiatura per estinzione incendi – Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio sino a 1,2 MPa"
- Norma UNI 9488 "Apparecchiature per estinzione incendi – Tubazioni semirigide di DN 20 e 25 per naspi antincendio"
- Norma UNI – EN 671-1 "Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni – Naspi antincendio con tubazioni semirigide"
- Norma UNI – EN 671-2 "Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni – Idranti a muro con tubazioni flessibili"
- Norma UNI 6884 "Valvole di intercettazione e regolazione fluidi – Condizioni tecniche di fornitura e Collaudo"
- Norma UNI 7125 "Saracinesche flangiate per condotte d'acqua – Condizioni tecniche di fornitura"
- Norma UNI 8863 "Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 7-1"

Tutte le sopracitate normative hanno valore come se fossero integralmente riportate.

Si richiamano, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato e nel rispetto della vigente normativa antimafia, le modalità tecniche e le condizioni per l'esecuzione del servizio di pulizia locali, contenute nel Capitolato Speciale per il servizio di pulizia locali approvato con deliberazione della G.C. in data 11/07/1995 n. mecc. 9505028/95 esecutiva dal 01/08/1995.

In particolare, ai sensi dell'Art. 18 comma 7 della Legge n. 55 del 18/3/90 e S.M.I., l'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali ed è responsabile in solido dell'osservanza, da parte delle imprese subappaltatrici delle norme suddette.

In particolare l'appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR, e di manlevare pertanto la Città dall'eventuale corresponsabilità ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti sopraccitati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto ed il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico, indicato nel bando di gara. Bisogna comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a presentare idonea autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con cui attesti, sotto la propria responsabilità civile e penale, il rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della L. 136/2010, anche con riferimento ai rapporti con i propri sub-contraenti, pena la nullità del contratto. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all'art. 3 della L. 136/2010 comporteranno applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della legge sopraccitata, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto d'appalto, qualora la Stazione Appaltante verifichi l'inadempimento di quanto previsto ai commi 8 e 9 dell'art. 3 in discorso. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avrà notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente

E' abrogata la disposizione di cui all'Art. 2 del Capitolato Speciale per gli appalti delle opere murarie ed affini, relativa alla contribuzione dell'Appaltatore per le spese di collaudo (1%).

Le spese di collaudo tecnico amministrativo sono a carico della Città, la fornitura di manodopera e materiali per campioni, prove, verifiche sono a carico dell'appaltatore.

Qualsiasi opera impiantistica, rientrante nell'elenco e nei disposti dell'Art. 1 della Legge 5.3.1990 n. 46, dovrà essere eseguita da ditta abilitata avente i requisiti richiesti dalla Legge.

La progettazione di tali opere sarà fornita alla ditta appaltatrice dalla stazione appaltante.

Al termine dei lavori e prima del collaudo finale delle opere, la Ditta esecutrice dell'impianto dovrà a sua cura e spese produrre e consegnare alla D.L. in triplice copia una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità dell'Art. 9 della Legge 46/90 attestante, a seguito di accurati accertamenti, verifiche e prove, che ciascun impianto eseguito è perfettamente rispondente a quanto progettato ed al DPR n. 547/55, agli artt. 1 e 2 della Legge 186/88 ed all'Art. 7 della Legge 46/90. Di tale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'Impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A., faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto fornito dall'Amministrazione.

La dichiarazione dovrà essere resa in bollo ed essere firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale e registrato presso la C.C.I.A.

Per le opere strutturali in c.a. previste nel progetto, se richiesto dalla D.L., potranno essere corredate da particolari costruttivi al fine di adeguare la realizzazione alle condizioni emergenti in corso d'opera.

Tali costruttivi dovranno essere elaborati da professionista abilitato di fiducia della Ditta alla quale spetterà ogni onere e compenso professionale.

I certificati delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori autorizzati (art.20 Legge 5/11/1971 n.1986), l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali

firmate, ed ogni altra documentazione tecnica inerente le strutture in oggetto, dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori Municipale.

Tutti gli onorari spettanti al progettista delle strutture e di eventuali progettazioni richieste, nonché le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed altri oneri riguardanti la progettazione e l'esecuzione delle opere, di cui all'Art. 1 della legge 5/11/1971 n.1086, s'intendono a carico della stazione appaltante.

ART. 45 - DIREZIONE E CUSTODIA DEL CANTIERE DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un tecnico, che dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo o Collegio professionale.

Il predetto tecnico qualora non sia stabilmente alle dipendenze dell'appaltatore dovrà rilasciare una dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico.

L'eventuale custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

Detti nominativi dovranno essere comunicati alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio lavori.

ART. 46 - OBBLIGHI SPECIALI DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITA' E PENALITA'

L'Appaltatore dovrà dirigere personalmente i lavori affidati, oppure potrà nominare a rappresentarlo sul cantiere, all'atto della consegna dei lavori, persona giuridicamente e professionalmente idonea, che possa ricevere ordini e disporre per l'esecuzione degli stessi, a cui spetterà la responsabilità della Direzione del cantiere stesso.

L'Appaltatore avrà inoltre il tassativo obbligo di recarsi personalmente, o di inviare un suo rappresentante riconosciuto, a rapporto della Direzione Lavori dalle ore 11 alle ore 12 di ogni giorno feriale presso il Servizio Edilizia per il Sociale sito in Piazzetta della Visitazione, 13/a al 2° piano per la firma degli ordinativi..

Tutte le opere, prestazioni e provviste che formano oggetto del presente Appalto dovranno essere date completamente ultimate in ogni loro parte ed idonee all'uso cui sono destinate franche da ogni spesa.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e le norme in esso richiamate, tutte le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché quelle emanate da Organi Governativi, Regionali, Provinciali o Comunali competenti in materia.

- i rifiuti non rientranti nella categoria solidi urbani ed assimilati agli urbani dovranno invece essere conferiti nelle apposite discariche specializzate;

- l'allestimento di eventuali piani per la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, da consegnare in copia all'A.S.L., come previsto all'art. 34 del D.Lgs 15.08.1991 n. 227;

- l'assicurazione contro qualsiasi rischio di esecuzione dei lavori del cantiere dalla data di consegna fino a quella del collaudo, nonché per ogni forma di responsabilità civile per danni a terzi e cose di terzi, secondo quanto stabilito al successivo art. 50.

È a carico della Ditta Appaltatrice:

- ogni altro onere generale o particolare derivante dai singoli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto, facente parte del contratto, e da tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti, Norme e Disposizioni applicabili ai lavori di cui al presente Appalto.

Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopraccitati è compreso nei prezzi unitari di cui agli elenchi facenti parte del contratto ed inoltre il conferimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilati, provenienti dal cantiere, devono essere trasportate presso le discariche provinciali autorizzate dalla Regione Piemonte e sono a totale carico economico della Ditta essendo quella AMIAT «Basse di Stura», via Germagnano n. 50 in fase di chiusura..

L'Appaltatore si assume ogni più ampia responsabilità, sia nei confronti dell'Ente Appaltante sia di terzi, Enti Pubblici o Privati, derivante dall'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e delle Norme in esso richiamate.

L'Ente Appaltante si riserva comunque ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, da farsi valere nei modi previsti dalla Legge.

Le indennità eventualmente dovute all'Ente Appaltante o a terzi per danni e simili, nonché per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, verranno dedotte dall'ammontare del Conto finale dei lavori.

Saranno a carico dell'Appaltatore anche eventuali oneri conseguenti a disposizioni della Direzione Lavori che impongano modifiche di programmi, acceleramenti, rallentamenti o sospensioni di prestazioni od opere comprese nel presente Appalto.

La Direzione dei lavori ha la facoltà di ordinare, in qualunque momento, l'allontanamento dai cantieri dei lavori di qualsiasi operaio od impiegato della Ditta compreso il rappresentante di cui sopra e ciò senza che la detta Direzione Lavori sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento e senza che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

Sarà altresì a carico dell'Impresa, l'accertamento prima dell'inizio dei lavori, della presenza dei cavi e delle tubazioni nel sottosuolo interessato dell'esecuzione delle opere, la modifica degli scavi in progetto, in accordo con la D.L., non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo.

Ogni più ampia responsabilità derivante dal danneggiamento dei medesimi, per l'esecuzione dei lavori, ricadrà pertanto sull'appaltatore.

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato Generale già citato ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che s'intendono compensati nel prezzo dei lavori:

- tutte le spese di contratto come spese di registrazione dello stesso, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti ed ogni altra imposta inerente ai lavori, se ed in quanto dovuti;
- la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'appaltante nel cantiere;
- Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato ed essere dotati di collegamento telefonico;
- l'onere per l'allacciamento provvisorio per la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento del cantiere e per tutta la durata del periodo;
- Durante l'esecuzione dell'opera l'Appaltatore osserva le misure generali di tutela del Decreto Legislativo 626/94, ed in particolare cura tutti i punti prescritti all'Art. 8 del Decreto Legislativo 494/96 e successive modificazioni od integrazioni con D.L. 81/08;
- Consegna all'Amministrazione di un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni od integrazioni con D.L. 81/08;
- Consegna all'Amministrazione di un programma esecutivo, se richiesto per particolari opere necessarie ed indicate dalla D.L., prima dell'inizio dei lavori, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, dell'andamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art.45 Regolamento 554/2000);
- le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne sia notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- le spese per formazione di cantieri, ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, protezioni, ecc.;
- le spese per esperienze, assaggi e prelievamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
- le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse,

provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;

- le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere provvisorie, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie per gli interventi di rinforzo dei solai;
- la richiesta, la realizzazione del quadro elettrico di cantiere, compreso ogni onere per gli impianti provvisori di cantiere, certificazioni, e forniture d'energia per lo svolgimento delle opere di ristrutturazione;
- l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante nell'attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche d'ogni genere;
- l'onere per lo sviluppo dei costruttivi per il cantiere e per l'officina degli elaborati progettuali allegati al contratto, in particolare per quanto riguarda il riscontro di dimensioni e misure in coerenza con le preesistenze, gli sviluppi degli elaborati progettuali nei disegni di officina ed eventuali proposte di varianti dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato e supportati da relazione tecnica particolareggiata, tali disegni e relazioni dovranno essere presentati alla Direzione dei Lavori per la necessaria approvazione prima della produzione;
- la fornitura e la posa di targhette indicatrici, in alluminio serigrafato, su tutte le apparecchiature, quadri elettrici, canalizzazioni, valvole e circuiti idraulici installate;
- la prestazione gratuita di proprio personale e della strumentazione necessaria, sia per le fasi di collaudo, sia all'inizio del funzionamento degli impianti e per il tempo occorrente, al fine di fornire al personale le necessarie istruzioni di condotta degli impianti realizzati. Durante tale periodo la responsabilità delle apparecchiature stesse sarà a carico della ditta assuntrice;
- documentazione fotografica di formato minimo cm. 13 x 18 relativa alle opere appaltate al momento dello stato di avanzamento e nei momenti salienti a giudizio della Direzione Lavori, compresi i relativi negativi;
- oneri riferiti all'eventuale spostamento di arredo all'interno dell'edificio onde permettere l'esecuzione dei lavori senza interrompere le attività in corso;
- pulizia degli spazi interessati da ogni singola fase di lavoro ed ogni qualvolta si rendesse necessario e la pulizia fine di ogni singolo locale, comprese le porte e i serramenti e i vetri al termine dei lavori, prima della riconsegna dei manufatti;
- la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che intercorre dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo.

Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti; è compresa anche la perfetta pulizia degli spazi interessati ed esterni ad avvenuta ultimazione lavori con particolare riguardo alle pavimentazioni, superfici vetrate, davanzali, serramenti;

- l'Appaltatore è altresì obbligato a fornire per un periodo di un anno a far data dal collaudo provvisorio, la manutenzione degli impianti. La manutenzione comprende i seguenti oneri:
la verifica almeno semestrale da parte di un ingegnere specializzato per l'ispezione generale agli impianti e per adempiere alle prescrizioni di legge;
- l'invio entro 24 ore dalla richiesta di un operaio abilitato ed idoneo per constatare e rimuovere le cause della segnalata irregolarità di funzionamento degli impianti;
- l'assunzione delle responsabilità per eventuali danni a persone o cose nel caso di sinistri dovuti all'esercizio degli impianti, polizza assicurativa decennale art. 75 "Garanzie dell'offerta" del D.Lgs.163/2006 e S.M.I.;
- per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dal cantiere oggetto dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura a conferirli, per lo smaltimento, presso la discarica AMIAT denominata "Basse di Stura" (via Germagnano n. 50) o in caso di indisponibilità presso altre discariche provinciali autorizzate dalla Regione Piemonte. Per tutti i rifiuti non rientranti nella categoria solidi urbani o assimilabili agli urbani, dovranno essere conferiti nelle apposite discariche specializzate;

- la fornitura ed installazione di n. 1 cartello di cantiere in osservanza al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 giugno 1990, circolare n. 1729/UL.

Il cartello di cantiere sarà in laminato bianco delle dimensioni di circa cm 300 x 200, su cui inserire i vari disegni (a colori) e le informazioni tecniche, tutti opportunamente plastificati su supporto o serigrafati.

La struttura segnaletica dovrà essere collocata in prossimità del cantiere, in modo che le indicazioni riportate siano ben visibili e leggibili.

E' necessario prevedere un'adeguata illuminazione notturna, tramite faretti o altre fonti di illuminazione collocate in modo opportuno.

Tutti gli elementi per la realizzazione del cartello saranno definiti preventivamente con il Settore Tecnico 15, Arredo ed Immagine Urbana (tel. 442.3138 – 442.3179); se necessario, oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'appaltatore fornirà.

- nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.

- la pulizia "finale" accurata di tutti i locali e delle aree esterne interessate dai lavori, affinché possano essere immediatamente utilizzati;

L'appaltatore dovrà allestire un ufficio in cantiere, ove tenere un telefono ed una persona incaricata di ricevere le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti.

Ogni infrazione, alle disposizioni di cui al presente Capitolato, sempre quando non si tratti di infrazione a particolari obblighi per i quali nei vari articoli sia indicata di volta in volta l'entità delle multe corrispondenti, darà luogo ad una multa variabile da un minimo di €. 51,65 ad un massimo di €. 516,46 secondo la gravità dell'infrazione stessa.

Le multe di cui ai diversi articoli del presente Capitolato saranno applicate con semplice notifica all'imprenditore, senza bisogno di altra misura amministrativa o legale ed il loro ammontare sarà senz'altro dedotto dall'importo dei lavori eseguiti e, in difetto, dal deposito cauzionale.

L'appaltatore è tenuto responsabile di qualunque danno alle persone ed alle cose appartenenti alla Città, ai propri dipendenti, ai terzi ed alle cose di terzi.

E' a carico dell'Impresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal DPR 27/4/1955 n. 547, dal DPR 7/1/1956 n. 164 e dal D.L. 19/09/1994 n. 626, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi loro a disposizione così come prescritto od integrato dal D:L. 81/08.

Il direttore di cantiere, coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nei prezzi di appalto.

La Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relative allo steccato di cantiere, recinzione, ecc., necessari per l'esecuzione dei presenti lavori non è dovuta in quanto a carico della Civica Amministrazione, proprietaria dell'opera.

L'appaltatore dovrà comunque inoltrare al Settore competente regolare richiesta di occupazione suolo pubblico.

ART. 47 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Oltre agli oneri sopra specificati ed a quelli previsti agli artt. precedenti del citato Capitolato Speciale per gli appalti delle opere murarie ed affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) approvato con deliberazione 30/10/43, l'appaltatore non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese d'acqua, ecc., senza il preventivo consenso della Direzione dei Lavori, la quale potrà di essi valersi per l'esecuzione di opere affidate ad altre Imprese.

Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo.

Qualora per l'esecuzione di alcune opere, l'Appaltatore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche, condutture d'acqua, ecc., già da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun compenso gli sarà, per tale ricostruzione, corrisposto, sia si tratti dell'esecuzione di opere a lui stesso affidate, sia si tratti dell'esecuzione di opere od impianti affidati ad altre ditte.

Nell'esecuzione delle tinteggiature la ditta dovrà provvedere alla protezione degli arredi, delle apparecchiature termiche ed elettriche dei locali in modo da evitare qualsiasi danneggiamento, in caso di inadempienza dalla contabilità saranno dedotti gli importi dei danni quali saranno segnalati dal competente servizio.

Fa altresì carico all'appaltatore la presentazione delle certificazioni ed omologazioni relative ai manufatti e materiali assoggettati alle normative di prevenzione incendi che la D.L. riterrà opportuno ordinare durante il corso dei lavori per il conseguimento del C.P.I.

Al termine dei lavori e contemporaneamente alla firma del certificato di ultimazione, la Ditta appaltatrice dovrà presentare alla Direzione dei Lavori i seguenti elaborati e documenti: tutte le dichiarazioni scritte di garanzia e di collaudo richieste nel presente Capitolato Particolare.

L'appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità relativa all'esecuzione di tutti i lavori necessari al compimento delle opere, anche ai sensi ed in virtù dei disposti di cui agli artt. 1677 e 1669 del Codice Civile.

La Direzione Lavori si riserva infine di impartire, a mano a mano che ne risconterà il bisogno, tutte le ordinazioni relative ai materiali da impiegarsi, nonché di consegnare in corso d'opera gli occorrenti disegni e particolari di dettaglio.

ART. 48 - ATTIVITÀ PROGETTUALI INTEGRATIVE

L'Appaltatore assume, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere ad esso affidate.

Incombe sull'Appaltatore l'onere di provvedere, a sue cura e spese, alla redazione di quanto segue, da presentare alla D.L. contestualmente alla consegna dei lavori (nel caso di consegna dei lavori sotto riserva di legge, la presentazione va effettuata prima della stipulazione del contratto):

- piano operativo di sicurezza;
- elenco delle imprese presenti in cantiere e nominativo dei lavoratori impegnati, dovrà aggiornare tale elenco ogni qualvolta si consente l'accesso al cantiere a lavoratori autonomi, imprese subappaltatrici, lavoratori dipendenti;
- dichiarazione di presa visione del piano sicurezza da parte del RSL aziendale;
- dichiarazione di presa visione del piano della sicurezza da parte di tutti i subappaltatori e lavoratori autonomi impegnati in cantiere.

Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati di progetto saranno aggiornati anticipatamente alle varianti o alle soluzioni esecutive necessarie, a cura della D.L.

Inoltre, successivamente all'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà predisporre i seguenti documenti:

- progettazione delle opere provvisoriale necessarie;
- effettuazione del rilievo delle misure in sito, al termine delle demolizioni;
- redazione dei dettagli di officina e di montaggio più significativi (es. strutture di ferro);
- presentazione del piano di sicurezza delle strutture prefabbricate;
- prelievo provini ed effettuazione delle prove non distruttive;
- campionatura di tutti i materiali e presentazione di schede tecniche;
- certificazioni ed omologazioni delle forniture;
- certificazione ai sensi della L. 46/90 di tutti gli impianti realizzati;

ART. 49 - OBBLIGHI CONCERNENTI LA MANO D'OPERA – SUBAPPALTO

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e alle località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Qualora in sede di contabilizzazione si debbano utilizzare delle ore in economia, necessarie per la tipologia della lavorazione, i prezzi della relativa manodopera s'intendono quelli del contratto provinciale del lavoro (paga + oneri) maggiorati del 24,30% per spese generali ed utili. La variazione offerta in sede di gara sarà applicata solo alla maggiorazione del 24,30% di cui sopra.

In particolare ai sensi dell'Art. 44 bis del Capitolato generale di condizioni degli appalti municipali l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il Settore di

appartenenza nella provincia di Torino, per tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti in altre province; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente l'Amministrazione provvederà in base all'art.13 del D.M. 145/2000.

La Ditta appaltatrice si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

L'appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

La materia del subappalto è regolamentata dalla legge 13/9/1982 n. 646, legge 13/3/90 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare dall'Art. 118 del D.Lgs 163/2006 e dalla Legge 166/02.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
- che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal D.P.R 34/2000 in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'Art. 18 del comma 12 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e S.M.I. è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dall'Art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e S.M.I.. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Ai sensi dell'Art. 18 del comma 9 della legge 19 marzo 1990 n. 55 modificato dalla Legge 166/02: sono ridotti alla metà i termini per il rilascio delle autorizzazioni per subappalti o cottimi inferiori al 2% importo lavori affidati o 100.000,00 Euro.

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione ed al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché l'oggetto del subappalto, la ragione sociale, il numero di matricola e la categoria di iscrizione secondo le disposizioni del DPR 34/2000 (o alla C.C.I.A.A.).

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici.

L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti in subappalto nel cantiere, al fine di far rispettare in ogni sua parte detto piano.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto, da trasmettere alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data dell'effettivo inizio delle lavorazioni, le certificazioni secondo il DPR 34/2000, per le categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo (salvo che sia sufficiente l'iscrizione alla C.C.I.A.A.) e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'Art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni sopra indicate si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa ed alle società anche consortili, di cui agli artt. 20 e 23 – bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata.

Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese secondo le norme di qualificazione DPR 34/2000, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione dalle norme di qualificazione.

I suddetti obblighi sono vincolanti per la Ditta appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della mano d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.

Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere.

Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione di effettuare o far effettuare dei sopralluoghi, di accertare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera.

L'imprenditore sarà sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti.

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali sia relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che saranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che egli abbia stabilito.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e siano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso, anche in caso di noli a caldo.

La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti predisposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia, e l'Appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Decreto P.C.M. 10.1.1991 n. 55 Art. 9

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la cassa edile – assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale e comunque in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Inadempienze contributive.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l'impresa si obbliga a rispettare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle Aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nella località di cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi impegnano l'impresa anche nel caso in cui questa non sia aderente alle Associazioni stipulanti, o receda da esse, e indipendentemente dalla natura (industriale o artigiana), dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei rapporti con i loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il subappalto non autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente, ferme restando le sanzioni penali e senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro oppure da un Ente previdenziale o assicurativo, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa, all'Ente creditore ed all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra ed in particolare a favore degli enti INPS, INAIL, Cassa Edile, Ente Scuola.

L'Amministrazione appaltante provvederà ad avvisare i creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate o del loro residuo non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro oppure dall'Ente previdenziale o assicurativo creditore, non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti ovvero contestualmente al pagamento del saldo che potrà avvenire solamente dopo l'approvazione dell'atto di collaudo dell'opera.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti o per gli eventuali pagamenti in surrogazione dell'Impresa a favore degli Enti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante e non ha titolo al risarcimento dei danni.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei

flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 C.C."

ART. 50 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE - MANCATA FIRMA DEL CONTRATTO

La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che l'Amministrazione comunicherà all'aggiudicatario.

L'importo e lo svincolo della cauzione provvisoria per partecipare alla gara di affidamento sono regolati dall' art. 75 "Garanzie dell'offerta" del D.Lgs.163/2006.

La costituzione della garanzia (o cauzione) definitiva, il suo importo ed il suo svincolo, sono regolati dall'Art. 113 "Garanzie di esecuzione e coperture assicurative" del D.Lgs.163/2006.

L'offerta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori da presentare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fideiussore a costituire una garanzia del 10% dell'importo degli stessi, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

In caso di ribasso d'asta superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di 2 punti percentuali per quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La Cauzione Definitiva di cui sopra, ha lo svincolo progressivo dopo il raggiungimento del 50%:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| - 50% | svincolo 50% cauzione |
| - ogni ulteriore 10% | svincolo 5% cauzione |
| - ultimo 25%% | svincolo a collaudo |

Tale svincolo è automatico e avviene con la sola consegna del SAL all'Istituto garante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

A garanzia dell'osservanza della normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'Art. 19 del DPR 1063/1962.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa, come meglio specificato all'art. 31 dello schema di contratto d'appalto, che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per i lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con decreto del ministro dei Lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

ART. 51 - CONSEGNA ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Agli effetti dell'Art. 153 e seguenti del RG, la Direzione Lavori, con invito scritto, indicherà all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per la consegna dei lavori, che sarà effettuata secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori stessa.

Oltre l'area interessata dai lavori, saranno consegnati all'appaltatore i tipi, i capisaldi di tracciamento e di livellazione a cui si dovrà fare riferimento per l'esecuzione delle singole opere.

Tutto ciò dovrà risultare da regolare verbale steso su competente carta da bollo, nel quale saranno pure riportati i termini di consegna.

L'appaltatore si assume ogni responsabilità relativa all'esecuzione di tutti i lavori necessari al compimento delle opere anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato, anche ai sensi ed in virtù dei disposti di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei capisaldi che gli sono consegnati e, ove gli stessi dovessero essere rimossi, ciò non potrà avvenire senza previo accordo con il Direttore dei Lavori.

Nel caso che un caposaldo si trovasse smosso o asportato, saranno a carico dell'appaltatore le spese per il ripristino del medesimo, salva ogni altra conseguenza di legge.

A completamento delle indicazioni predette, potranno essere precisate dalla DL ulteriori indicazioni in corso d'opera, anche tramite disegni di particolari costruttivi esecutivi, al fine dell'esatta interpretazione del progetto e dei dettagli costruttivi.

L'Appaltatore dovrà compiere tutti i lavori, anche se non specificatamente indicati in capitolato, necessari per dare le opere completamente ultimate in ogni parte secondo le regole d'arte, impiegando materiali nuovi, delle migliori marche e d'idonee caratteristiche.

ART. 52 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, in accordo con le imprese esecutrici degli impianti, purché a giudizio della Direzione Lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'appaltante.

L'Amministrazione appaltante, tramite il Direttore dei Lavori, si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì modificazioni al programma di esecuzione proposto dall'appaltatore.

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'appaltatore deve darne comunicazione scritta al Direttore dei Lavori ai sensi dell'Art. 27 ultimo comma del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali della Città di Torino.

ART. 53 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Eventuali varianti in corso d'opera saranno ammesse nei casi previsti dall'Art. art.132, comma 1 lett.c D.Lgs.163/2006 e S.M.I. nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del Codice, solo se approvate dai competenti organi istituzionali di controllo ed in quanto coperte da finanziamento. Per tali varianti si procederà in conformità a quanto previsto degli Artt.134 e 135 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, nonché ai sensi di quanto disposto dagli Artt. 10-11-12 del Capitolato Generale (DM 145/2000).

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate nell'Art. art.132, comma 1 lett.c) D.Lgs.163/2006 e S.M.I. delle categorie di lavori dell'appalto al netto del ribasso offerto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

ART. 54 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO - PROROGHE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori, in giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna è di 365 (trecentosessantacinque) giorni.

La penale, di cui all'art. 133 del Codice e dell'art.145 del R.G., conseguente alla ritardata ultimazione dei lavori oltre il termine previsto, viene quantificata nello 0,1%. (uno per mille) dell'importo contrattuale netto dell'opera, arrotondato all'EURO superiore e con un minimo di €. 18,00 per ogni giorno di ritardo, anche in funzione dei singoli ordinativi Detta penale sarà applicata con deduzione dall'importo finale.

La Direzione dei lavori avrà la facoltà di fissare, ove lo ritenga opportuno, per ogni ordinativo, un termine di ultimazione dei lavori ordinati ed a tale termine, una volta fissato, non saranno ammesse per nessuna causa protrazioni di sorta.

La multa per ritardata ultimazione dei lavori riferiti agli ordinativi di cui sopra, viene stabilita in €. 18,00 per ogni giorno di ritardo sul termine assegnato dai singoli ordinativi per l'esecuzione dei lavori.

Detta multa sarà applicata dal Responsabile del Procedimento con semplice notifica all'Imprenditore, senza il bisogno di altra misura amministrativa o legale ed il loro ammontare sarà senz'altro dedotto dall'importo dei lavori eseguiti e, in difetto, dal deposito cauzionale.

Ove si verificano delle sovrapposizioni occorre predisporre degli apprestamenti provvisori per garantire la continuità del cantiere e delle misure di sicurezza.

Il tempo contrattuale tiene conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole.

Per le eventuali proroghe ai lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 159 del RG.

ART. 55- ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - CAMPIONATURA

L'appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei Lavori i campioni dei materiali che intende impiegare.

Tali materiali potranno essere posti in opera solo dopo la preventiva accettazione da parte della Direzione dei Lavori. Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.

Le forniture ed i materiali potranno essere posti in opera soltanto dopo la preventiva accettazione della Direzione dei Lavori.

La qualità dei materiali e la posa in opera degli stessi dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche dei Capitolati Speciali tipo della Città di Torino elencati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale per gli appalti delle opere murarie ed affini (Pref. 22/12/1943).

Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno, o su specifica richiesta del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e dell'A.S.L., l'impresa dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità, omologazione od altri equipollenti rilasciati da Istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti, ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli Enti sopra indicati.

Sono a totale carico dell'appaltatore le spese occorrenti per la predisposizione di qualsivoglia campionatura e delle necessarie prove conoscitive richieste dalla Direzione Lavori.

Risultano inoltre a carico dell'appaltatore le spese per l'invio e l'analisi dei campioni dei materiali impiegati presso istituti autorizzati per legge, od in mancanza presso quelli che saranno indicati dalla Stazione Appaltante.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie disposti dalla Direzione Lavori e dall'organo di collaudo sono a carico della stazione Appaltante ai sensi dell'art.15 comma 7 del DM 145/2000.

Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firme della Direzione Lavori e dell'appaltatore, onde garantirne l'autenticità.

ART. 56 - MODALITA' DI ESECUZIONE E DI MISURAZIONE DEI LAVORI

Per quanto non sia in contrasto con quanto prescritto nel presente capitolato speciale e nell'art.28 del DM145/2000 per le modalità di esecuzione e di misurazione dei lavori valgono le norme e le prescrizioni tecniche riportate dai seguenti capitolati speciali adottati dal Comune di Torino:

Capitolato Speciale per gli appalti delle opere murarie ed affini, approvato il 30/10/1943; (Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943);

Capitolato Generale di norme tecniche per le provviste e le opere relative agli impianti industriali ed elettrici, approvato il 03/05/1954;

Capitolato Speciale per gli impianti a gas, approvato il 17/09/1963;

Capitolato Speciale d'Appalto per l'installazione degli impianti termici, approvato il 30/10/1973;

Capitolato programma tipo per impianti elettrici, D.M. 12/12/1962.

In tema di contabilizzazione dei lavori eseguiti:

“ I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione / certificazione:

A – ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa documentazione;

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessita di specifica certificazione dell'esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore;

C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessita, oltre alla specifica certificazione dell'esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera:

- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della loro esecuzione;
- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai precedenti punti A – B – C.
- La mancata presentazione delle suddette documentazioni entro i tempi sopraccitati, costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 119 del Regolamento Generale n. 554/99, impregiudicata ogni ulteriore azione di tutela da parte dell'Amministrazione."

ART. 57 - IMPIANTO DI CANTIERE

La recinzione ed i servizi relativi, impiantati ancora prima di iniziare i lavori a cura e spese della Ditta, dovranno essere decorosi e conservati fino al termine dei lavori attenendosi anche alle disposizioni del Servizio Affissioni della Città o Assegnatari

In particolare la recinzione, di altezza minima di due metri, dovrà essere costituita da tavole in legno sovrapposte o perlomeno accostate il più vicino possibile, oppure formata da lamiera o di equivalente materiale.

Nel caso le recinzioni prospettino su sedimi aperti al pubblico transito i lavori sono regolamentati dal Nuovo Codice della Strada (D.L. 285 del 30/04/1992) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (DPR 16/12/1992 n. 495).

Saranno a carico dell'impresa gli oneri e le responsabilità che competono in dipendenza di deviazioni ed interruzione di traffico ed in particolare: la fornitura, la posa ed il mantenimento in efficienza della regolamentare segnaletica orizzontale e verticale, nonché le attrezzature necessarie per le deviazioni e le transennature occorrenti per gli sbarramenti, corredato dai necessari dispositivi di illuminazione notturna, rifrangenti rossi e quanto altro potrà rendersi necessario onde garantire la piena sicurezza della viabilità sia di giorno che di notte.

La ditta sarà responsabile comunque verso i terzi di qualunque inconveniente o danno possa derivare dalla inosservanza delle vigenti norme in materia.

ART. 58 - PAGAMENTI E RITENUTE - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera *trimestralmente*, a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori sulle risultanti delle avvenute registrazioni in base agli ordinativi emessi indipendentemente dagli importi dei lavori eseguiti.

Dall'importo, determinato con contabilizzazione dei lavori effettuata in conformità alle disposizioni vigenti in particolare Titolo XI del RG, ridotto del ribasso contrattuale, sarà dedotta la seguente ritenuta: lo 0,50% per assicurazione, che deve restare vincolata;

detta ritenuta sarà corrisposta senza interessi in un'unica soluzione a collaudo provvisorio e favorevole (ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale) previa presentazione, da parte della Ditta, delle attestazioni di regolarità contributiva rilasciate dagli Enti assicurativi e previdenziali.

Prima dell'emissione di ciascun certificato di pagamento il Direttore dei lavori ha l'obbligo di procedere alla verifica dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva ovvero previa verifica del DURC.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art.168 del Regolamento .

Il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell'art.141 della DL.vo 163/2006, nel caso l'appaltatore non abbia presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della stessa.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m,i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 C.C."

Gli stati di avanzamento, così come stabilito all'Art. 64, comma 3 legge n. 10 del 12/1/1993, saranno liquidati soltanto dietro presentazione di copia autenticata delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione.

ART. 59 CONTABILIZZAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara ai sensi dell'art. 131, comma 3 del D.L.vo 163/06 e s.m.i., "oneri per la sicurezza" definiti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento saranno liquidati, secondo quanto indicato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, non soggetto a ribasso di gara, per un ammontare di € 4.600,00

ART. 60 - COLLAUDI

Il collaudo sarà effettuato secondo quanto stabilito dall'Art. 141 del D.L.vo 163/06 e S.M.I.:

comma 1 - il collaudo finale del professionista incaricato deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, (nel caso di riserve);

comma 3 - il Certificato di Regolare Esecuzione, sostituisce il certificato di collaudo per lavori fino a un milione di ECU senza riserve, (deliberazione della Giunta Comunale del 16 marzo 1999, mecc. 9901375/29 esec. dal 6 aprile 1999, e sarà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per i lavori oggetto del presente capitolato, è redatto un certificato di collaudo che ha carattere provvisorio, e che assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se la definizione di approvazione non sia avvenuta entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto.

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20 giorni da quando gli sarà presentato (Art. 203 DPR 554/99).

L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione l'aggiornamento "As Built" dei disegni di contratto, con lo schema di tutti gli impianti realizzati nell'opera e fino al confine del lotto prima dell'approvazione del collaudo, nonché la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico.

L'Ente appaltante provvederà alla nomina di uno o più collaudatori in corso d'opera (L. 462/1940 e Art. 28, c. 7, D.L. 163/06 e S.M.I.) e finali, nonché alla nomina del Collaudatore per il collaudo statico delle strutture.

Con particolare riferimento alle opere impiantistiche, il collaudo dovrà accertare la rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge, alle Norme ed alle prescrizioni delle presenti specifiche tecniche. Le verifiche riguarderanno principalmente:

- i componenti costituenti l'impianto;
- l'installazione corretta delle apparecchiature;
- il corretto funzionamento delle macchine con relativa regolazione;
- il corretto funzionamento degli organi di controllo;

La ditta aggiudicataria, in contraddittorio con la Direzione Lavori, dovrà inoltre eseguire le seguenti prove:

- 1) prova idraulica "a freddo" di tutte le tubazioni, prima che vengano chiuse le tracce ed installati gli apparecchi, ad una pressione di 1 bar superiore alla normale pressione di esercizio. Si riterrà positiva tale prova quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti per almeno 6 ore di mantenimento delle condizioni descritte.
- 2) verifica di tutti i parametri progettuali di funzionamento per le apparecchiature e le macchine.

Eventuali deficienze o non rispondenze alle prescrizioni contrattuali dovranno essere corrette dalla Ditta nei termini stabiliti dalla Committente.

L'esito positivo dei collaudi non è comunque liberatorio delle prescrizioni di cui al seguente paragrafo garanzie.

ART. 61 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELLE OPERE

L'opera sarà consegnata secondo la scadenza prevista.

A presa di possesso del cantiere, l'Amministrazione consegnerà i locali per la realizzazione delle opere e nel contempo provvederà allo spostamento degli ospiti in idonei locali, consegnando il cantiere all'impresa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in consegna l'opera anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori, secondo l'art.200 del DPR 554/99 in ogni caso rimane impregiudicato il giudizio definitivo sull'intera opera che il collaudatore riterrà di esprimere.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c..

ART. 62 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA' DELL'OPERA

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'Art. 1666, c. 2, c.c. (Art. 28, c. 9, D.L. 163/06 e S.M.I.). Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 29, il tempo per la prestazione della garanzia dell'opera, realizzata mediante il presente appalto, si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (Art. 1667 c.c.) purché i danni siano denunciati dall'Ente appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (Art. 28, c. 10, D.L. 163/06 e S.M.I.).

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224). E' fatto salvo il diritto dell'Ente appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Per le opere impiantistiche La Ditta assuntrice dovrà garantire del corretto funzionamento degli impianti e dei materiali installati per un periodo di 12 mesi a partire dalla data del collaudo relativo. Durante tale periodo la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e le riparazioni dei guasti dovranno essere tempestivamente e completamente assicurati dalla Ditta esecutrice delle opere impiantistiche. Saranno inoltre a carico della Ditta i materiali eventualmente da sostituire per un malfunzionamento dei medesimi.

ART. 63 - GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL'OPERA

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, le opere (*nei casi di rifacimento al nuovo*) di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizi o per difetti di costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (Art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco è da considerare non esaustivo:

- dispositivi contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio l'impermeabilizzazione delle coperture, dei muri maestri e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei tramezzi dei vani scantinati, dei giunti tecnici e di dilatazione tra fabbricati contigui;
- dispositivi per l'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, come ad esempio colonne di scarico dei servizi igienici e delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti, le fosse settiche della fognatura;
- dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne l'eliminazione, come ad esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica delle pareti fredde o di parti di esse;
- le condotte idriche di portata insufficiente alle esigenze di vita degli utenti cui è destinato l'immobile;

- le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero distacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche parziali e localizzati;
- le murature ed i solai composti anche solo in parte in laterizio, che presentassero distacchi, rigonfiamenti o sbullettature tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o di altri dispositivi di qualsiasi genere in esser contenuti o infissi;
- i rivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che presentassero pericolo di caduta o rigonfiamenti;
- le parti di impianti idrici sottotraccia e non in vista, se realizzate con elementi non rimovibili senza interventi murari, che presentassero perdite o trasudamenti per condensa.

• * * * *

PARTE III – DISPOSIZIONI TECNICHE

ART. 64.- GENERALITA'

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere devono essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. L'appaltatore acquisterà i materiali da quelle ditte che riterrà di sua convenienza, ma non dovrà porre in opera materiali non rispondenti ai requisiti richiesti o che la D.L. abbia rifiutati; dovrà in questo caso provvedere ad allontanarli dal cantiere.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima di dare corso alla fornitura, le caratteristiche meccaniche, geometriche e ponderali dei prodotti che intende impiegare.

La D.L. si riserva di designare in sede esecutiva materiali anche differenti da quelli previsti ma equipollenti agli stessi, qualora sia necessario per la buona riuscita dei lavori.

Di tutti i materiali da impiegare dovrà essere fatta una campionatura in tre esemplari in modo che la D.L. possa scegliere quei tipi di materiali che riterrà più idonei. I campioni prescelti saranno quindi numerati ed identificati con il nome del costruttore e conservati nel modo indicato dalla D.L., in modo da garantirne l'autenticità; il campionario sarà restituito all'impresa dopo le verifiche e le prove preliminari ritenute necessarie dalla D.L. e dalle procedure di qualità.

Resta inteso che l'accettazione del campionario e del materiale in cantiere, non esonera l'Impresa dalla totale responsabilità circa l'idoneità del materiale impiegato.

I campioni, che dovranno soddisfare le caratteristiche manifestate con il presente Capitolato e dagli altri elaborati di progetto, dovranno essere sottoposti alla D.L. in tempo utile affinché Essa possa esprimere in anticipo un giudizio globale sull'intera gamma dei prodotti, togliendo all'Appaltatore quei margini di incertezza che possono incidere negativamente sull'andamento dei lavori. Ove richiesto dalla D.L. l'Appaltatore unitamente alla presentazione della campionatura dovrà compilare le schede tecniche relative alle prestazioni richieste dei materiali, con le caratteristiche dei materiali proposti dall'Impresa.

Per tutti i materiali da costruzione, è d'obbligo l'osservanza delle norme emanate con R.D. 16/11/1939, delle prescrizioni del D.M. 30/5/1974 pubblicato sulla G.U. del 29/6/1974, inoltre delle norme UNI e, in sostituzione e/o integrazione, delle normative provenienti da altri paesi (ISO, CSTB, DIN, RAL etc.) come più diffusamente descritto in seguito. Nella scelta e nella posa in opera dei materiali dovranno essere osservate in ogni caso tutte le prescrizioni sulla qualità dei processi di produzione contenute nell'apposita sezione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che per evitare descrizioni che potrebbero essere difficilmente rappresentabili, in alcuni articoli del presente capitolato possono essere riportati materiali, con l'indicazione del fabbricante e del tipo previsto dal progettista: ciò non costituisce un obbligo di approvvigionamento nei confronti dell'Appaltatore, il quale è libero di rifornirsi dove meglio gli aggrada, ma costituisce un riferimento circa la tipologia e le caratteristiche del materiale da porre in opera, sia per quanto riguarda le dimensioni, sia per le proprietà fisiche, sia relativamente ad altri requisiti quali la forma ed il colore.

Nel caso di materiali di produzione industriale la D.L. richiederà che la rispondenza alle prescrizioni di Capitolato sia garantita da certificati e/o attestati di conformità, comprovanti anche la reale effettiva fornitura in cantiere del materiale richiesto.

Rimane stabilito che, anche se non espressamente indicato, la scelta del colore di tutti i manufatti sarà sempre assoggettata al giudizio della D.L.

Nella scelta delle campionature saranno, di norma, preferite: materie prime, semilavorati, componenti, tecnologie o cicli di applicazione prodotti o messi in opera da aziende che abbiano conseguito la certificazione ai sensi della UNI EN 9001.

Art. 64.1 - Apparecchi idrosanitari, rubinetteria e accessori.

Gli apparecchi sanitari e gli accessori da installarsi nei servizi igienici saranno completi di tutto quanto è necessario a garantirne il funzionamento e la posa a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche delle apparecchiature previste varieranno a seconda della destinazione d'uso dei locali.

Art. 64.2 - Apparecchi per locali bagno accessibili a persone disabili

Vaso combinato WC/sopralzo/bidet per disabili.

Vaso combinato WC/sopralzo/bidet per disabili in ceramica smaltata ad alta resistenza ed igienicità, tradizionale o a parete, dotato di sopralzo in ABS e dovrà presentare anteriormente una apertura per l'accesso di una doccetta. Il vaso sarà completo di cassetta a zaino con comando superiore di scarico e di tubo cromato esterno da collegarsi all'acqua fredda con interposto rubinetto di esclusione. Nel vaso dovrà essere incorporato un sifone che sarà collegato con cucchiaino alla colonna principale di diametro 110mm.

Miscelatore termoscopico completo di flessibile e doccetta.

Miscelatore termoscopico completo di flessibile, doccetta a pulsante, supporto a muro per funzioni di bidet da installarsi al fianco del WC/sopralzo/bidet per disabili.

L'erogazione dell'acqua, a temperatura controllata automaticamente a ± 1 °C, avverrà premendo il pulsante posto nella doccetta. Filtri e valvole di ritegno saranno incorporate nel miscelatore. Sarà presente una manopola a leva per la regolazione della temperatura.

Lavabo per disabili in ceramica smaltata.

Lavabo per disabili in ceramica smaltata avente dimensioni da 65 con manopole e staffe per regolare l'inclinazione del lavabo, escursione 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, sparti acqua antispruzzo. Il lavabo sarà completo di gruppo miscelatore monoforo monocomando a leva, curve tecniche raccordi, tubo di scarico flessibile e sifone a parete del tipo ad incasso con placca di copertura bianca da fissare con viti alla scatola di alloggiamento.

Piatto doccia in vetroresina "Zero".

Piatto doccia in vetroresina "Zero" delle dimensioni di 90x90 cm, da installare a filo pavimento, compresa l'impermeabilizzazione sottostante in guaine di elastomero, completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico da incasso, rubinetti, gruppo completo di doccia a mano, sali scendi abbinato da 60 cm in acciaio inox, tubo flessibile da 1,5 m, pilette e sifone di scarico.

Art. 64.3 - Apparecchi per servizi igienici personale e spogliatoi

Lavabo in ceramica smaltata.

Lavabo in ceramica smaltata da incasso con troppo pieno delle dimensioni da 65, completo di accessori e del gruppo miscelatore monoforo monocomando, curve tecniche, raccordi tubi di scarico flessibile e sifone a parte del tipo ad incasso, con placca di copertura bianca da fissare con viti alla scatola di alloggiamento. Il lavabo dovrà essere incassato a filo in un piano monolitico.

Vaso a sedile in ceramica smaltata.

Vaso a sedile in ceramica smaltata ad alta resistenza ed igienicità, tradizionale o sospeso, con scarico a pavimento o a parete, compreso sedile in plastica bianca, completo di accessori e scarico, dotato di cassetta di risciacquamento da incasso da 10 l, completa di accessori, alimentazione e scarico.

Vaso alla turca in vetro-china.

Vaso alla turca in vetro-china a cacciata con scarico a pavimento, completo di accessori e scarico dotato di cassetta di risciacquamento d'incasso da 10 l, completa di accessori, alimentazione e scarico.

Bidet.

Bidet in ceramica smaltata ad alta resistenza ed igienicità, tradizionale o sospeso, con scarico a pavimento o a parete, completo di accessori e scarico, completa di accessori, miscelatore monocomando, alimentazione e scarico.

Piatto doccia in gres ceramico smaltato.

Piatto doccia in gres ceramico smaltato delle dimensioni di 70x70 o 90x90 cm da installare a filo pavimento, compresa pedana in legno a liste nei due sensi, completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico da incasso, rubinetti, gruppo completo di doccia a mano sali scendi abbinato da 60 cm in acciaio inox tubo flessibile da 1,5 m, pilette e sifone di scarico.

Art. 64.4 - Accessori

Nei W.C. per disabili, forniti di vaso all'inglese con sopralzo, per normalizzare la distanza dalla muratura, come previsto dal D.R.G. 38, occorrerà eseguire una contro muratura o dotarsi di parete attrezzata tipo "COMBIFIX".

Tutti i servizi previsti all'interno della struttura saranno dotati degli "accessori di sicurezza", descritti nei paragrafi successivi comprendenti elementi tubolari in nylon quali corrimani, maniglioni, ecc. posizionati secondo le vigenti normative e le indicazioni impartite dalla D.L. Le attrezzature di ausilio da posizionare in opera in ciascuno dei bagni interessati sono le seguenti:

ACCESSORI PER LOCALI BAGNO ACCESSIBILI A PERSONE DISABILI

Maniglione lineare di sicurezza.

Maniglione lineare di sicurezza con terminale curvato senza giunture, realizzato in tubo di acciaio zincato spessore mm.2.5, rivestito con guaina di nylon e p.v.c da mm. 3, per un diametro di mm. 32, completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato da mm. 4 di spessore, predisposte con 11 fori per il fissaggio, retro guarnizioni di livellamento e borchie anteriori spaccate e asportabili in nylon; (capacità di tenuta Kg. 150) cm.60

Corrimano lineare di sicurezza.

Corrimano lineare di sicurezza con terminale curvato senza giunture, predisposto per rettifica di misura, realizzato in tubo di acciaio zincato spessore mm.2.5, rivestito con guaina di nylon e p.v.c da mm. 3, per un diametro finale di mm.32, completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato da mm. 4 di spessore, predisposte con 11 fori per il fissaggio, retro guarnizioni di livellamento e borchie anteriori spaccate e asportabili in nylon con intervallo massimo di cm.120; (capacità di tenuta Kg.150) o simili: cm.140

Corrimano ad angolo di sicurezza.

Corrimano ad angolo di sicurezza con montante, con terminale curvato senza giunture, realizzato in tubo di acciaio zincato spessore mm.2.5, rivestito con guaina di nylon e p.v.c da mm. 3, per un diametro finale di mm.32, completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato da mm. 4 di spessore, predisposte con 11 fori per il fissaggio, retro guarnizioni di livellamento e borchie anteriori spaccate e asportabili in nylon con intervallo massimo di cm.120; (capacità di tenuta Kg. 150)

Impugnatura di sicurezza.

Impugnatura di sicurezza di tipo ribaltabile, curvata senza giuntura, sagomata in modo da consentire un irrigidimento ottimale per la presa, realizzata in tubo di acciaio zincato da spessore mm.2.5, rivestita con guaina di nylon e p.v.c da mm. 3, per un diametro finale di mm.32; ancorata a muro mediante una piastra in acciaio inox predisposta di 4 fori per fissaggio completa di placca di copertura, meccanismo di bloccaggio in posizione verticale con regolazione della resistenza al movimento a mezzo di frizione in teflon, (capacità di tenuta Kg.150)

Seggiolino doccia.

Seggiolino doccia di tipo asportabile con seduta in doghe di nylon curvato senza giuntura, completo di poggia schiena, realizzato in tubo di acciaio zincato da spessore mm.2.5, rivestito con guaina di nylon e p.v.c da mm. 3, per un diametro finale di mm.32, (capacità di tenuta Kg. 150).

Box doccia.

Box doccia realizzato in profilo di alluminio laccato bianco, antine in poliestere trasparente, sistema di apertura facilitato mediante meccanismo ad eccentrico, posizionabile su piatti doccia a filo pavimento o direttamente su piastrelle ceramiche.

Specchio BASCUL orientabile.

Specchio BASCUL orientabile con sistema di fissaggio frizionato ed ancorato a muro con piastra di fissaggio in acciaio zincato da mm. 4 di spessore, predisposta con 11 fori per il fissaggio, retro guarnizione di livellamento e borchia anteriore spaccata e asportabile in nylon.

ACCESSORI PER LOCALI BAGNO ASSISTITO.

Maniglione lineare di sicurezza.

Maniglione lineare di sicurezza con terminale curvato senza giunture, realizzato in tubo di acciaio zincato spessore mm.2.5, rivestito con guaina di nylon e p.v.c da mm. 3, per un diametro di mm. 32, completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato da mm. 4 di spessore, predisposte con 11 fori per il fissaggio, retro guarnizioni di livellamento e borchie anteriori spaccate e asportabili in nylon, (capacità di tenuta Kg. 150) cm.60

Corrimano lineare di sicurezza.

Corrimano lineare di sicurezza con terminale curvato senza giunture, predisposto per rettifica di misura, realizzato in tubo di acciaio zincato spessore mm.2.5, rivestito con guaina di nylon e p.v.c da mm. 3, per un diametro finale di mm.32, completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato da mm. 4 di spessore, predisposte con 11 fori per il fissaggio, retro guarnizioni di livellamento e borchie anteriori spaccate e asportabili in nylon con intervallo massimo di cm.120; (capacità di tenuta Kg.150) o simili: cm.140

Corrimano ad angolo di sicurezza.

Corrimano ad angolo di sicurezza con montante, con terminale curvato senza giunture, realizzato in tubo di acciaio zincato spessore mm.2.5, rivestito con guaina di nylon e p.v.c da mm. 3, per un diametro finale di mm.32, completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato da mm. 4 di spessore, predisposte con 11 fori per il fissaggio, retro guarnizioni di livellamento e borchie anteriori spaccate e asportabili in nylon con intervallo massimo di cm.120; (capacità di tenuta Kg. 150)

Impugnatura di sicurezza.

Impugnatura di sicurezza di tipo ribaltabile, curvata senza giuntura, sagomata in modo da consentire un irrigidimento ottimale per la presa, realizzata in tubo di acciaio zincato da spessore mm.2.5, rivestita con guaina di nylon e p.v.c. da mm. 3, per un diametro finale di mm.32; ancorata a muro mediante una piastra in acciaio inox predisposta di 4 fori per fissaggio completa di placca di copertura, meccanismo di bloccaggio in posizione verticale con regolazione della resistenza al movimento a mezzo di frizione in teflon, (capacità di tenuta Kg.150)

Specchio BASCUL orientabile.

Specchio BASCUL orientabile con sistema di fissaggio frizionato ed ancorato a muro con piastra di fissaggio in acciaio zincato da mm. 4 di spessore, predisposta con 11 fori per il fissaggio, retro guarnizione di livellamento e borchia anteriore spaccata e asportabile in nylon.

Art. 64.5 - Impianto di Scarico.

Ogni apparecchio sanitario dovrà essere munito di proprio sifone e avrà lo scarico in tubi di polietilene duro tipo Geberit-PE dei seguenti diametri minimi:

- vaso a sedile, vaso alla turca : 110 mm
- lavabo, lavello, doccia, bidè : 50 mm
- piletta di scarico a pavimento 63 mm

Dette tubazioni saranno raccordate con curve, braghe e altri pezzi speciali tramite termosaldatura a perfetta tenuta e termineranno nelle colonne verticali.

Tutti i pezzi di raccordo (curve, braghe, manicotti, prolunghe, etc.) saranno ugualmente realizzati in polietilene duro tipo Geberit-PE.

Le discese verticali della fognatura nera saranno realizzate in polietilene duro tipo Geberit-PE di diametro 110 mm con tratto terminale, di sfiato di 50 mm.

Le discese verticali relative ai soli lavandini isolati saranno in polietilene duro tipo Geberit-PE diametro 50 mm.

Tutte le discese verticali dovranno presentare dei giunti di dilatazione e staffaggi, da realizzare a mezzo di colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit-PE.

Ogni 5 m di tubazione principale sarà inserita un'ispezione dello stesso diametro dello stesso diametro e dello stesso materiale.

Ogni 2 m di tubazione principale sarà eseguita una staffa di appoggio a U in tondino di ferro, piegato regolarmente e murato a soffitto. Le staffe saranno collegate da 2 profili a L lato 3cm per garantire il piano di scorrimento.

Prima della realizzazione delle opere relative ai sistemi di fognatura la Ditta Appaltatrice dovrà verificare quote ed il progetto d'appalto e presentare il progetto costruttivo con l'esatta

indicazione dei diametri necessari in relazione alle portate ed alle pendenze prescritte dalla scienza idraulica. Il progetto dovrà essere sottoposto all'approvazione del Settore Tecnico competente ed alla Direzione Lavori.

Tutte le attrezzature dovranno essere fornite e posate secondo quanto previsto dalle indicazioni del DPR 503/96 del 27.09.96.
al motore.